

Niuno potrà disconoscere che la Francia nel 1793 non era sicuramente al grado d'istruzione, in cui si trova ora il Piemonte; era imprudente di aprire così la carriera del patrocinio a qualunque presuntuoso che vi si volesse accingere; ma fu ugualmente, io credo, condannevole la limitazione che si volle porre a favore dei pochi giureconsulti residenti a Parigi: sapete ciò che è a Parigi l'ufficio di un avvocato in Cassazione? È un ufficio che si compra e si paga con un capitale di più di 100,000 lire; è quindi un privilegio che si è preso sopra la libertà dei cittadini.

Se vorrete seguire questo esempio, io mi riservo di discuterlo. Ma se non lo volete seguire, non bisogna neanche introdurre delle distinzioni arbitrarie, delle distinzioni che sono contraddicenti nelle loro applicazioni.

Terminerò con un'altra considerazione, la quale mi pare veramente perentoria e debbe specialmente esserla dirim-petto ai membri di questa Camera, ed è questa:

Il sommo degli onori per un cittadino, e nello stesso tempo il sommo dei carichi, e quello che richiede maggior capacità e maggior profondità di cognizioni, è sicuramente l'ufficio di deputato.

Ora io dico: se basta per il sublime e difficile ufficio di

rappresentante della nazione di avere 30 anni, perchè non volete voi che basti tale età per leggere un piccolo discorso dinanzi al magistrato di cassazione?

Io spero che la Camera non vorrà cadere in questa contraddizione, epperò insisto a ciò si adotti il mio emendamento.

Molte voci. A domani!

SINEO. Si faccia l'appello.

Voci. No! no! A domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni;
- 2° Verificazioni di poteri;
- 3° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione;
- 4° Discussione del progetto di legge per sussidi ai militari che presero parte alla difesa di Venezia.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. GAETANO DEMARCHI.

SOMMARIO. *Approvazione dell'elezione del collegio di Verrès — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione — Parole in appoggio dei deputati Bronzini-Zappelloni e Piccon — Opinioni dei deputati Gerbino, Novelli, Gastinelli e Pateri — Emendamento del deputato Gianone — Parole, in appoggio del progetto, del ministro guardasigilli e del relatore Mollard — Osservazioni del deputato Jacquier — Retezione dell'emendamento del deputato Sineo e approvazione di quelli dei deputati Mellana e Gianone — Emendamento del deputato Miglietti — Nuovo emendamento del deputato Sineo — Osservazioni dei deputati Pateri, Gianone, Pinelli e Piccon.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2817. Il Consiglio delegato della città di Cherasco supplica la Camera acciocchè, nella concessione che sarà per farsi alla Società che intraprende la costruzione della strada ferrata da Torino a Savigliano, vengano imposte alla medesima tutte le cautele e condizioni opportune a rassicurare a qualsiasi altra Società la facoltà di prolungare la stessa strada, o di dedurne quelle diramazioni che potranno essere del caso.

2818. Bianco Biagio, sacerdote, propone alla Camera di far sì che sia restituito al clero e ai fedeli l'antico loro diritto di scegliere i candidati ai vescovadi diocesani.

2819. Chiapussotti Domenico, già caporale tamburo nel 12° reggimento di fanteria, brigata Casale, narrando di avere sofferto alcune ingiustizie, delle quali si richiamò inutilmente al Ministero della guerra, chiede vi si ripari.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Avigdor — Bella — Berghini — Bertolini — Bianchi Alessandro — Blonay — Bollo — Bolmida — Bona — Boncompagni — Borella — Botta — Brofferio — Buffa — Cabella — Cagnone — Cambieri — Carquet — Castelli — Cavour — Chiò — Cornero — Correnti — Corsi — Cossato — Cuneo —

Dabormida — D'Azeglio — Daziani — Decastro — Del Carretto — De Livet — Di Revel — Di San Martino — Di Santa Rosa Pietro — Despina — Durando — Falqui-Pes — Galli — Galvagno — Garda — Garibaldi G. B. — Gavotti — Ghiglini — Iosti — Jacquemoud Antonio — Jacquemoud Giuseppe — Leotardi — Malinverni — Mameli — Mantelli — Mellana — Moia — Mongellaz — Paleocapa — Pescatore — Polto — Rattazzi — Riccardi — Ricci Giuseppe — Ricci Vincenzo — Roverizio — Sappa — Sauli Francesco — Scano — Simonetta — Spano Antioco — Spano G. B. — Spinola — Torelli — Trotti — Taveri — Valerio Lorenzo.

(Il deputato Biancheri presta giuramento.)

(La Camera non essendo ancora in numero, la seduta è sospesa per cinque minuti.)

Ora che la Camera è in numero, accordo la parola al deputato Petitti intorno al sunto delle petizioni.

PETITTI. La Camera, con sua deliberazione del 25 scorso aprile, ha comunicato al ministro dei lavori pubblici varie petizioni pro e contro la concessione chiesta da una Società per la costruzione d'una strada ferrata da Torino a Savigliano.

Il Consiglio delegato della città di Cherasco, il quale aveva pur esso inoltrata una petizione onde per un meglio incerto non si corresse rischio di perdere, od almeno di ritardare un utile sicuro, m'incaricò di presentarne una seconda col numero 2817, con cui la richiede d'invitare il citato ministro dei lavori pubblici, nel caso che il medesimo s'induca ad accordare la mentovata concessione di strada ferrata, ad imporre alla Società richiedente le opportune condizioni ed a prendere le necessarie cautele, perchè, presentandosi un'altra Società per prolungare tale strada, oppure altre per diramare dalla medesima tronchi che da essa conducano a qualche città dello Stato, quella e queste non incontrino difficoltà, ma trovino anzi ogni sorta di facilità per congiungere detto prolungamento e dette diramazioni colla strada di cui si tratta, e per fare il servizio senza interruzione dall'una all'altra strada.

Detto Consiglio prega ancora la Camera ad imporre essa stessa queste condizioni nella legge relativa che sarà sottoposta alla sua approvazione, nel caso poco probabile che il detto signor ministro dimenticasse di farlo.

La domanda è tanto giusta, che non sono necessarie molte parole per raccomandarla. Si tratta infatti di valersi dell'opera d'una Società particolare nell'interesse generale, di accordare a questa un lucro bastante per animarla all'impresa; ma di anteporre però sempre il vantaggio pubblico al privato, e di evitare che lo stabilimento del tronco fino a Savigliano invece di riuscire proficuo al Piemonte, non gli diventi fatale coll'impedire che si facciano altre strade, le quali senza di essa avrebbero sicuramente luogo nell'avvenire, cosa questa la quale accadrebbe qualora la Società di Savigliano opponesse difficoltà a quelle altre che volessero a lei congiungersi per un prolungamento o per diramazioni.

Siccome è probabile che la concessione in discorso non abbia a tardar guari, così, perchè la petizione che io raccomando possa avere il suo effetto, d'uopo è che venga riferita presto alla Camera, motivo per cui io mi fo a pregarvi di volerla dichiarare d'urgenza.

La questione è d'interesse generale, e per altra parte essa fu discussa a lungo; sicchè dall'un canto merita la preferenza e dall'altro non farà perdere molto tempo alla Camera.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

DEL CARRETTO, relatore. Domando la parola per riferire sull'elezione del collegio di Verrès.

PRESIDENTE. Accordo la parola al relatore Del Carretto.

DEL CARRETTO, relatore, riferisce e propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor avvocato Marco a deputato del collegio elettorale di Verrès.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DEGLI AVVOCATI AL PATROCINIO DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge sulla facoltà agli avvocati di patrocinare davanti la Corte di cassazione.

Rammento alla Camera che il deputato Sineo ha proposto un emendamento sull'articolo 1° della legge in discussione, nel quale stabilisce tre principii su cui ha chiesto che si voti separatamente, e che il primo principio, già da lui sviluppato, è quello che si rigetti la condizione dei 10 anni d'esercizio stabilita nel progetto della Commissione. La discussione vuole pertanto essere per ora ristretta a questo principio, votato il quale, il signor proponente svilupperà le altre due parti del suo emendamento.

Ha la parola il deputato Bronzini-Zapelloni.

BRONZINI-ZAPELLONI. Sorgo a combattere il primo dei principii che si contengono nell'emendamento ieri proposto dall'onorevole deputato Sineo, in forza del quale egli vorrebbe che l'ammissione degli avvocati al magistrato di cassazione fosse estesa a tutti coloro i quali esercitano il loro ufficio presso i tribunali di prima cognizione, e presso i magistrati d'appello in qualunque parte del regno. Io non mi farò a confutare i singoli argomenti, che a sostegno della sua proposta vennero adottati dall'onorevole proponente, dacchè molti di essi furono, a mio avviso, egregiamente combattuti dall'onorevole mio amico Pateri, membro della Commissione. Per il che io mi limiterò ad esaminare alcuni dei principali fra i medesimi, ai quali non fu direttamente risposto.

Pretende l'onorevole deputato Sineo che il limitare la facoltà di patrocinare davanti al magistrato di cassazione al numero di coloro i quali esercitano il patrocinio da 10 anni sia contrario: 1° al principio della libera concorrenza; 2° alla natura e all'indole delle cause che si trattano dinanzi al magistrato di cassazione, le quali sarebbero, a senso suo, le più facili; 3° infine, a quanto si pratica in altri paesi e specialmente in Francia, in quanto che quivi non sussistono condizioni rigorose per quelli che hanno l'onore di patrocinare innanzi al magistrato di cassazione.

In ordine al primo di questi argomenti, amico quale sono della libera concorrenza, io certamente non verrei ad impugnare l'argomento addotto dall'onorevole avvocato Sineo, qualora io vedessi veramente leso questo principio; ma io credo che il principio della libera concorrenza debba sempre essere limitato allorchè ve ne subentra un altro più grande, quale è quello della guarentigia che è necessaria a stabilirsi a favore dei litiganti.

Quando subentra questo principio, allora quello della libera concorrenza può e debbe essere limitato, e questo ap-

punto è il caso in cui debbe stabilirsi una tale limitazione, benché d'altronde con essa non si venga a stabilire, come diceva l'onorevole avvocato Sineo, alcun privilegio a favore degli avvocati ammessi, poichè tutti coloro i quali hanno facoltà di patrocinare innanzi ai magistrati d'appello, allorchè avranno 10 anni di esercizio, saranno egualmente ammessi dinanzi al magistrato di cassazione. Qui dunque avrà ancora luogo il principio di libera concorrenza nei casi in cui essi abbiano adempito alle condizioni che la legge richiede, e che sono necessarie per le guarentigie comuni dei litiganti.

In ordine al secondo argomento io non posso ammettere che le cause di Cassazione siano per loro natura le più facili, e non so comprendere, a dir il vero, come due egregi patrocinanti, quali sono li miei onorevoli amici Sineo e Miglietti, abbiano potuto proclamare questo principio, ed emettere cotale proposizione.

Questo, a mio avviso, non proviene da altro, se non che dall'effetto del grande ingegno di cui essi sono forniti, in quanto che essi trovano facile quello che la generalità degli avvocati trovano difficilissimo.

Ma io qui non voglio recarvi soltanto la mia opinione individuale: voglio recare dinanzi a voi le stesse parole che diceva l'onorevole guardasigilli, allorchè presentava questo progetto di legge. Noi troviamo, nei motivi da cui è preceduto il progetto di legge presentato dal ministro, queste parole:

« Si fu quindi a buona ragione che non a tutti promiscuamente gli avvocati, ammessi al patrocinio delle cause avanti gli altri magistrati, si schiuse l'adito a patrocinare le cause di Cassazione, ma si volle il concorso in essi di un bastevolmente lungo esercizio dell'avvocazione, quale garanzia di quel più maturo e profondo sapere, di quella più squisita maestria che si richieggono a trattare abilmente simili cause, e che, frutto di pertinaci studi, di molto uso ed esperienza, solo si acquistano col progredire negli anni, e di rado trovansi in chi muove i primi passi nella nobile carriera del foro, per quanto precoce e svegliato ne appaia l'ingegno, e non comuni doti in lui soprabbondino. »

Io non negherò certamente che ci siano alcuni avvocati giovani, i quali forniti di precoce ingegno sarebbero atti a sostenere l'ufficio di patrocinatore avanti al magistrato di cassazione.

Ma io dico che questa è un'eccezione, e che a sostenere quest'ufficio dinanzi al magistrato di cassazione ci vuole, oltre allo studio, una lunga esperienza, una conoscenza profonda della giurisprudenza, la quale non s'acquista per lo più che con lungo esercizio e colla pratica di numerosi anni.

Quest'esercizio manca in coloro i quali da poco tempo esercitano il nobile ufficio del patrocinatore, e mi conforta eziandio il trovare questo mio avviso appoggiato dall'autorità di un sommo giureconsulto francese quale si è il Merlin, il quale si esprime in questi termini parlando dei numeri richiesti a ben disimpegnare l'ufficio del quale si tratta.

« La profession d'avocat (scrive esso) au Conseil et à la Cour de cassation, ne peut être bien remplie que par le juriconsulte qui possède les connaissances les plus étendues en matière judiciaire et administrative, les affaires ecclésiastiques et civiles, la théorie du commerce et celle des finances, les lois forestières, les lois démaniales, les lois criminelles, les usages maritimes, les statuts des colonies, et tout ce qui est de son ressort. »

Ora, se così ampia è la sfera delle cognizioni che deve possedere un avvocato il quale sia ammesso dinanzi al magistrato di cassazione, io non so vedere come possa per

regola generale possedere tutte queste cognizioni l'avvocato il quale esercita solamente da pochi anni il suo ufficio, quantunque sia fornito di molti lumi e di un precoce e ferace ingegno.

Ma, o signori, io voglio addurvi ancora un altro argomento. Se le cause di Cassazione, come avvisano gli onorevoli deputati Miglietti e Sineo, sono per sè di facile trattazione, come va che il magistrato di cassazione è composto dei migliori luminari del foro e della magistratura? Come va che a comporre questo magistrato si sono scelti non solo nel nostro paese, ma in tutti quelli i quali si onorano di possedere un così importante tribunale, gli uomini più insigni per lunga esperienza e per profondi studi in questo ramo dell'umano sapere? Certamente se si trattasse di cose cotanto facili, non si darebbe siffatto incarico ai magistrati più provetti.

Vengo ora all'ultimo argomento addotto dall'onorevole Sineo, vale a dire, all'esempio di quanto si pratica in Francia.

Egli è d'uopo a tale proposito che vi trattenga un istante in ordine alla diversità delle condizioni che si richiedono presso noi per l'ammissione al patrocinio dinanzi ai tribunali ordinari ed ai magistrati d'appello, in confronto di quelle che si ricercano dinanzi ai tribunali e magistrati francesi.

Ed in prima farò osservare che, per quanto spetta massimamente all'ammissione dinanzi alla Cassazione, ove non si richiedesse un più diuturno esercizio di quello che si ricerca per patrocinare dinanzi al magistrato d'appello, troppo scarse sarebbero le guarentigie che si offrirebbero nelle persone che verrebbero scelte a cotesto ufficio.

Ben poche sono le condizioni che da noi si richiedono onde alcuno possa esser ammesso a patrocinare innanzi ai tribunali. Difatti, secondo le nostre leggi, si può essere ammessi a patrocinare dinanzi ai tribunali di prima cognizione dopo avere conseguita la laurea, ed aver fatto due anni di pratica presso un avvocato consulente, come si può essere ammessi innanzi ai magistrati d'appello dopo due anni di pratica presso un avvocato postulante, ed un terzo anno nell'ufficio dell'avvocato dei poveri.

Ora io non dubito di asserire che in sì corto intervallo è ben difficile che un avvocato possa acquistare tutto quel corredo di profonde cognizioni che è necessario per poter patrocinare degnamente dinanzi al magistrato di cassazione.

La cosa è ben diversa in Francia, dove gli avvocati non sono ammessi al patrocinio dinanzi a questo magistrato, salvo che col concorso di molte condizioni, le principali delle quali consistono nell'esser francese, nell'aver fatto una pratica durante un determinato numero d'anni, e nell'aver ottenuto dal Consiglio di disciplina dell'ordine degli avvocati un certificato di moralità e di capacità, al quale effetto debbesi subire un esame dinanzi al Consiglio dell'ordine.

Nessun avvocato adunque è ammesso colà a patrocinare senza aver date le più costanti, le più irrefragabili prove della sua idoneità e della sua probità, mentre presso di noi non vi ha che una semplice presunzione allorchè, cioè, l'avvocato ha ottenuto la dichiarazione della sua idoneità da colui presso il quale ha esercitato il suo patrocinio.

Voi vedete adunque quanto diversa sia la guarentigia tra un attestato emesso da un Ordine di disciplina, dietro un solenne esame che si subisce, ed una semplice dichiarazione d'un avvocato patrocinante.

Ma vi ha di più. In Francia, dopo un esame il quale si

raggira sugli usi, sulle leggi, sulla giurisprudenza di tutti i tribunali dello Stato, ed eziandio sulla procedura da seguire innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, non che sulla competenza di queste giurisdizioni, coloro che debbono essere ammessi dinanzi al magistrato di cassazione non altrimenti lo vengono se non che dopo di aver subito un altro esame per iscritto, il quale consiste nel compilare un memoriale sopra una causa di Cassazione e trattarla innanzi ai membri dell'Ordine del Consiglio di disciplina. Quindi è che se in Francia non è richiesta dalla legge la condizione di avere dieci anni di esercizio, havvi almeno la prova costante d'idoneità, senza la quale non si può essere ammessi.

Per tutti que'sti motivi, a nome della Commissione, io respingo in questa parte l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gerbino.

GERBINO. Le mie osservazioni avrebbero forse trovata più opportuna sede nella discussione generale...

SINEO. (*Interrompendo*) Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Mi pare che la Camera abbia deciso di discutere partitamente le varie questioni che presenta il mio emendamento. Credo dunque che per ora la discussione debba versare semplicemente sul punto se si debba o non si debba ammettere la condizione di 10 anni d'esercizio.

PRESIDENTE. Se togliessi la parola al deputato Gerbino, perchè entra nella discussione di tutto l'articolo, potrebbero andar perdute le osservazioni che può fare intorno al principio in questione.

La parola è pertanto al deputato Gerbino.

GERBINO. Parlo per la reiezione assoluta dell'articolo primo, e per conseguenza anche sul rigetto dei propositi emendamenti.

Le mie osservazioni avrebbero forse trovata più opportuna sede nella discussione generale su questa legge, a cui io non potei intervenire; ma siccome il perno su cui s'aggira l'intera economia della legge stessa sta appunto sulle disposizioni dell'articolo 1°, credo che la Camera vorrà concedermi di quelle esporre in brevissimi concetti.

La giurisdizione del magistrato di cassazione è in modo speciale dalla legge stabilita e ristretta nei limiti da essa indicati: l'esercizio però di questa giurisdizione presenta gravissime e svariate questioni, quasi tutte di grande importanza, e già decise in parte da distinti magistrati.

Gli studi dunque di coloro che imprendono a trattare gli affari di tal natura devono essere speciali, profondi e laboriosi tanto nella scienza del diritto che della legislazione; e nessuno potrà disconvenire che un'abituale occupazione in queste materie, una continuata meditazione sulla relativa giurisprudenza del magistrato, può essere di sommo vantaggio. Ora, pare a me che l'ordine pubblico e l'utilità privata richiedano di restringere a persone speciali la facoltà di trattare questi affari, mentre così loro viene imposta una morale responsabilità d'astenersi di portare nanti il magistrato quelle cause che sono devolute alla sua cognizione, e di presentare le questioni in termini concisi e razionali, sol che il magistrato non viene inutilmente occupato, come potrebbe succedere allargando la facoltà nel modo proposto, mentre gli avvocati, quantunque dotati di straordinaria dottrina, potrebbero non aver il tempo di fare gli studi necessari per la specialità dei casi: che se quindi l'importanza grave degli affari sottomessi al magistrato di cassazione richiede speciali cognizioni e consumata dottrina, nei giudici è ugualmente

indispensabile, secondo me, che i medesimi vengano sorretti nella discussione dai lumi di coloro che in queste materie fecero lunghi e straordinari studi, e presentano contemporaneamente una maggior responsabilità.

A questo si aggiunge che le spese di reiezione delle domande in Cassazione sono di qualche gravità, e non conviene quindi, nell'interesse privato, esporre con tanta facilità i poveri litiganti a doverle sopportare.

Anticamente in Francia le funzioni di avvocato al Consiglio erano esercitate unicamente dagli avvocati nominati dal re: l'Assemblea costituente sopprese queste cariche, ma riservò però colla legge del 15 novembre 1792 ai soppressi avvocati presso il Consiglio il diritto di postulare nanti il tribunale di cassazione come procuratori.

Colla legge del 5 brumaio anno II, furono aboliti tutti i procuratori, ma l'inconvenienza di questo sistema fu sentita dal tribunale di cassazione sino dal 5 messidoro anno V, e provocò il medesimo la provvidenza che fu poi decretata colla legge del 27 ventoso anno VIII, che stabilì il numero fisso degli avvocati presso quello stesso tribunale, la di cui nomina appunto veniva fatta sulla proposizione della stessa magistratura, sino a tanto che vennero quasi ridotti a proprietà privata quelli uffici nel 1817.

Ora io chiedo se fra le tante vicissitudini a cui andò soggetta quella nazione sia probabile che nei diversi Governi che si succedettero mai siasi pensato all'impertanza politica di queste cariche, a considerarle come una specie di privilegio; epperò anche sotto il regime repubblicano mai nessuno mosse querela contro queste disposizioni, il che vuol dire che il toccare alle medesime è cosa quanto meno assai pericolosa; e notate che in proporzione di popolazione il numero degli avvocati esercenti presso la Corte di cassazione è assai più ristretto in Francia che in questi Stati.

Signori, le nostre generali costituzioni contengono disposizioni sul procedimento civile così chiare e precise, che nel leggerle chiunque può persuadersi che il corso delle liti deve essere breve e non dispendioso; a cosa però ci abbiano ridotti gli usi del foro io non ho bisogno di dimostrarvelo.

Tutte queste considerazioni, ed un'esperienza così imponente quale è quella della Francia, ingenerano in me un timore gravissimo di espormi per avventura al pericolo di rovinare colle proposte innovazioni un'istituzione così salutare, che io non posso assolutamente determinarmi di dare il mio voto favorevole all'articolo proposto dalla Commissione.

Almeno io avrei desiderato che su questa così importante materia fossero stati consultati i magistrati, e massime lo stesso magistrato di cassazione: ora mi resta la lusinga, però assai fondata, che l'illuminata discussione che emanerà dalla vostra sapienza mi farà toccare con mano i miei errori, che procedono però dal più intimo convincimento; anzi vi dirò di più che se si trattasse di operare qualche riforma in questa parte della legislazione io preferirei quella di assicurare con altre concessioni la sorte degli avvocati esercenti presso il magistrato di cassazione, ma d'interdir loro il patrocinio presso gli altri magistrati e tribunali. In ogni caso però sempre, respingendo l'articolo proposto dalla Commissione, penso che quello proposto dal Governo debba di preferenza venir adottato.

RICCON. Il primo articolo della legge proposto alla vostra sanzione è combattuto sotto due diversi rapporti. Gli uni, e fra questi l'onorevole preopinante, credono che la legge sia troppo liberale, e vorrebbero che si conservasse la legge attualmente in vigore, ovvero che si adottasse il sistema francese di destinare un determinato numero di avvocati per la

Corte di cassazione, ma con questa condizione che non possano patrocinare altre cause che quelle di Cassazione. Gli altri degli onorevoli opposenti la riconoscono invece meno liberale, e vorrebbero che la facoltà di patrocinare le cause di Cassazione venisse estesa a tutti quegli avvocati i quali hanno la facoltà di patrocinare dinanzi ai magistrati d'appello. Procurerò di combattere e l'uno e l'altro di questi due opposti sistemi.

Quanto a quello sostenuto dal preopinante, a me pare che la conservazione del sistema attuale non sarebbe in sostanza che la conservazione di un privilegio il quale non è punto conforme alle liberali nostre istituzioni. La legge attuale stabilì un privilegio odiosissimo contro il quale reclamarono ben tosto tutti gli avvocati di questa capitale, i quali si videro esclusi dal diritto di portar la parola dinanzi al magistrato di cassazione; era poi odiosissimo questo sistema anche riguardo agli avvocati delle provincie, i quali non potevano pure essere ammessi a patrocinare davanti lo stesso magistrato.

Ma, soggiunge l'onorevole preopinante, le cause di Cassazione esigono studi speciali, quindi è necessario che anche vi siano speciali avvocati ammessi a sostenere le cause medesime. Debbo qui prima di tutto osservare che questo sistema ci condurrebbe a quello seguito in Francia, giacchè conservando il sistema attuale, che fa facoltà agli avvocati di Cassazione di occuparsi del patrocinio di altre cause, non si avrebbe questa maggiore garanzia di studi speciali.

Avverto poi, in ordine alla specialità degli studi, che senza dubbio vi furono sempre e vi sono attualmente nella capitale avvocati rinomatissimi che hanno conoscenza di qualsiasi parte della legislazione; ma almeno non mi si vorrà contestare che anche nelle altre parti dello Stato sonvi avvocati i quali in alcune speciali materie hanno per loro una presunzione più forte di averle meglio approfondite.

Io non addurrò altro esempio, salvo quello della giurisprudenza marittima. Niuno al certo contesterà che gli avvocati di Genova, i quali fin dai primi anni di lor vita si occupano di questioni di giurisprudenza marittima, abbiano maggiori cognizioni in proposito che gli avvocati che esercitano in questa capitale. La specialità quindi degli studi esige precisamente che si ammettano tutti gli avvocati senza niun riguardo al luogo della loro dimora.

Mi si soggiunge: in Francia, dopo essersi per poco tempo abolito il sistema che ammetteva tutti gli avvocati, anzi chiunque, a patrocinare, e dinanzi alla Cassazione, e dinanzi a tutti i tribunali, si è veduta la necessità di ritornare appunto al sistema antico.

Ma le ragioni che si vogliono dedurre da quanto si è praticato in Francia non possono avere applicazione alcuna presso di noi, dal momento che in Francia gli avvocati di Cassazione hanno l'esclusiva facoltà di patrocinare le cause di Cassazione e del Consiglio di Stato, e non possono patrocinare dinanzi ad altri magistrati. Io soggiungo poi che, nella materia di cui ci occupiamo, sarebbe cosa sommamente pericolosa di seguitare il sistema francese, giacchè il sistema colà praticato, ed anche attualmente sotto il Governo repubblicano, non è che un privilegio, in forza del quale alcuni avvocati acquistano un pingue patrimonio, solo perchè hanno essi il mezzo di provvedersi di un decreto d'ammissione. E seguiterei tanto meno in questa parte il sistema francese, in quanto che i posti di avvocato di Cassazione, egualmente che alcuni altri pubblici uffici, sono colà beni liberi, e vengono posti in commercio, talmente che si vendono 80 ed anche 100 mila franchi. Nè credo io che fosse mai opportuno presso noi imitare un siffatto esempio, giacchè s'ebbe già a più riprese

a riconoscere quanto sia pericoloso. Dico adunque: si lascino da parte le istituzioni francesi, si guardi solo a quello che conviene allo stato della nostra civilizzazione e delle nostre libertà, e questo stato di civilizzazione e di libertà esige che, sotto qualunque aspetto si presenti un privilegio, si faccia sparire dalla nostra legislazione. Quindi è che io non potrei in veruna maniera associarmi al sistema dell'onorevole preopinante.

Vengo ora a combattere l'altro sistema, nel che procurerò di non ripetere niuna cosa di quanto veniva testè dicendo l'onorevole avvocato Bronzini, membro anch'egli della Commissione.

In ordine a questo sistema si principì per dire che la Commissione non s'è attenuta a principio veruno. Non al principio di circondare il magistrato di cassazione di avvocati specialmente addetti alla medesima, e questo è vero, perchè la Commissione si è preffisa di abolire il privilegio. Vuolsi poi che non abbia neppure seguito il principio di piena libertà, il quale esigerebbe che fossero ammessi tutti gli avvocati i quali patrocinano dinanzi agli altri tribunali. Ma io dico che in questa questione, neppure i sostenitori del principio di libertà lo sostengono in tutta la sua pienezza, giacchè essi vogliono limitare altresì la facoltà di patrocinare a quelli che già l'hanno ottenuta per patrocinare dinanzi agli altri magistrati, ed in questo nè gli uni, nè gli altri vogliono andare sino agli estremi, cioè spingere agli ultimi suoi confini il principio di piena libertà. Tutto sta nel vedere fin dove si possa andare, e quale sia il limite al quale convenga arrestarsi. Ed in questa parte della discussione io sostengo che il limite al quale volle fermarsi la Commissione, è tutt'affatto ragionevole. E diffatti è cosa certa, è cosa appariscente dal sistema della nostra legislazione, che si esigono nei patrocinanti delle guarentigie a seconda delle attribuzioni di cui è rivestito il tribunale che deve giudicare.

Quanto ai giudici di mandamento, si ammettono i semplici notai, si ammettono anche persone non aventi qualità verune, purchè siano munite di un mandato speciale delle parti. Siccome poi i tribunali di prima cognizione in alcuni casi giudicano in ultimo grado di giurisdizione, si esige una qualche guarentigia maggiore, e vuolsi che l'avvocato abbia fatto due anni di pratica prima di essere ammesso a patrocinarvi.

Quanto poi ai magistrati d'appello, siccome nella via ordinaria giudicano inappellabilmente, quindi è che la maggior garanzia per la legge si trova nell'obbligo imposto all'avvocato di fare un anno di pratica nell'ufficio dell'avvocato dei poveri. Ora il magistrato di cassazione è senza dubbio un magistrato superiore, perchè dà le norme e regola tutti gli altri; dà le norme alla stessa legislazione, ed è appunto secondo la giurisprudenza sua che si vengono migliorando le leggi.

Ora io dico: il sistema della Commissione è appunto conforme all'economia della legislazione e del sistema giudiziario.

Si esigono maggiori guarentigie nella Corte di cassazione perchè trattasi di un tribunale supremo che esercita nello Stato un'influenza assai maggiore. Ma oltre di questo vi è un altro motivo per cui si debbe esigere questa maggior guarentigia negli avvocati da ammettersi a tale supremo magistrato.

L'onorevole deputato Airenti ha di già nella tornata di ieri rammentato il prescritto dell'articolo 26 dell'editto 30 ottobre 1847, in cui è stabilito che i giudici al magistrato di cassazione non possono essere ammessi, salvo che contino dieci anni di magistratura, ovvero dieci anni di patrocinio.

L'ufficio di un giudice di Cassazione è fuor d'ogni dubbio delicato e difficile; ma l'ufficio di avvocato dinanzi a tal magistrato sarà forse meno difficile e meno delicato? No certamente: ed in vero se si riflette che a chi esercita il patrocinio innanzi a quel magistrato incombe l'obbligo di proporre e svolgere tutti i motivi che hanno potuto indurre alla violazione della legge, niuno contesterà che in lui si richieda una capacità pari a quella che nei giudici si ricerca, e conseguentemente se per questi si richiede un decennio di esercizio, non sia del pari conforme al sistema di quell'editto di esigere queste stesse guarentigie nel patrocinatori.

Convieni, o signori, che i giudici non possano dire che gli avvocati dinanzi a quel magistrato sono inferiori a loro stessi; ma è d'uopo che si conservi tra gli uni e gli altri un principio di vera uguaglianza, il quale farà sì che vengano maggiormente rispettate le dispute o le arringhe degli avvocati ammessi a tale patrocinio.

Ma qui si dice: all'età di trent'anni un giovane avvocato potrà essere deputato, e non potrà ancora essere ammesso a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione? E la cosa sta realmente ne' termini in cui si espone. Ma io dico che la qualità di avvocato è affatto estranea all'ammissione, al diritto di eleggibilità per essere deputato. Chiunque, qualunque sia la sua professione, può essere deputato; ma da ciò non ne viene che chiunque è deputato debba altresì essere ammesso a patrocinare dinanzi ad un magistrato.

Avverto poi che per quanto sia difficile il ministero del deputato, ciò nullameno esso non ha per sé che un voto solo, e quand'anche si ammettesse nel Parlamento un deputato di età minore dei trent'anni, l'inconveniente non sarebbe poi tanto grave, perchè quel deputato incontrerebbe sempre nella Camera delle persone dotate di maggiori cognizioni, le quali gli insegnerebbero il modo di regolarsi nella vita parlamentare.

Quest'esempio non fa dunque al proposito, perchè altro è l'esercizio del foro, altro la deputazione. Se un avvocato sbaglia nella condotta d'una causa, ne può derivare per conseguenza la rovina del cliente, mentre un deputato meno esperto non può cagionare sì gravi danni.

Ma si aggiunge: innanzi al magistrato di cassazione si trattano principalmente e quasi esclusivamente questioni di diritto. Ora quelli che sono di recente usciti dagli studi universitari possiedono meglio le materie teoriche.

Io potrei contestare questa proposizione; imperciocchè all'esercizio della professione di avvocato si esigono tante e tali conoscenze, che è quasi impossibile di acquistarle tutte nel breve corso di cinque anni, spazio di tempo prefisso per gli studi universitari della legale. Ciò nullameno voglio abbondare coll'onorevole avvocato Sineo, ed ammettere che realmente i giovani avvocati possano avere meglio degli altri presenti le materie studiate; ma per esercitare la professione di avvocato, oltre alle cognizioni, si richiede qualche cosa di più. E l'onorevole deputato me lo insegna esso stesso: ci vuole la prudenza, la ponderatezza. Un giovane avvocato fresco de' suoi studi, quando avrà veduta una proposizione insegnata ne' trattati, crederà che questa sia certa come un vangelo; e certe volte conviene convincersi che tutto quello che si è studiato non è poi infallibile.

Poniamo che un avvocato si decida ad introdurre una causa in Cassazione; questa prudenza mancherebbe appunto nell'avvocato che non avesse ancora un certo numero d'anni di esercizio.

Quindi non regge neppure, a mio avviso, quest'argomento. Ora mi resta a combattere l'ultimo argomento, il quale ci è

stato presentato come il più decisivo. Si è detto che gli avvocati sono ammessi a difendere in qualsiasi causa criminale, quand'anche si tratti di cose le più preziose, della libertà e della vita stessa, e si è soggiunto: può accadere che il giovane avvocato, non soverchiato ancora dal numero degli affari, s'incarichi più facilmente, più volentieri delle cause degli accusati poveri di quanto il farebbe un avvocato provetto. Io debbo avvertire che nella curia piemontese non si è giammai presentato il caso in cui un avvocato provetto siasi rifiutato di difendere un inquisito qualunque solo per tema di non essere soddisfatto de' suoi onorari.

Debbo anzi dire che quando si tratta di un accusato povero gli avvocati mettono maggior impegno nella difesa del medesimo, ed abbandonano soventi le cause le più lucrose per poterne sostenere la difesa.

Quindi, fosse anche vero che conviensi, sotto questo aspetto, di equiparare gli avvocati giovani agli avvocati più provetti, non si verificherebbe mai l'inconveniente toccato, dirò appena, dall'onorevole signor avvocato Sineo.

Ma vi è di più, o signori: un avvocato il quale abbia difeso un inquisito in prima istanza e dinanzi al magistrato d'appello, o in via correzionale dinanzi al tribunale di prima cognizione, ha il mezzo suggeritogli dalla legge di far valere tutti i mezzi di difesa a profitto dell'inquisito, e ciò si ricava evidentemente dal Codice di procedura criminale, confrontando cioè il disposto dell'articolo 589 col disposto dell'articolo 598.

Nell'articolo 589 si stabilisce al secondo' alinea: « esso conterrà inoltre, quanto all'imputato od inquisito, la nomina che egli farà di un difensore. »

Abbiamo quivi dunque già un difensore, oltre poi al difensore obbligato che si è l'avvocato dei poveri.

Poi nell'articolo 598 la legge si spiega in questi termini: « Le udienze del magistrato di cassazione saranno pubbliche, le parti potranno comparire per mezzo dei loro difensori, vale a dire dei difensori già nominati in conformità dell'articolo 589; essi potranno anche farsi depositare soltanto semplici memorie sottoscritte da un avvocato patrocinante. »

Quivi non si esige più che siano sottoscritte da un avvocato patrocinante o dinanzi ad un magistrato d'appello o alla Corte di cassazione; basta che la memoria sia sottoscritta da un avvocato patrocinante qualunque, onde i giudici debbano riceverla, debbano averle gli opportuni riguardi. Dunque io dico dietro a ciò, che in materia criminale non può neanche verificarsi quello che ci si veniva opponendo, che l'avvocato non avendo ancora dieci anni di esercizio, ammesso pure a difendere qualunque causa criminale, non possa continuare la difesa del suo cliente. Esso può continuarla in conformità di quanto prescrive l'ora mentovato articolo; quindi, a mio avviso, non vi ha ragione per la quale non si debba ammettere l'articolo della Commissione tale e quale esso venne proposto. La Commissione ebbe principalmente in animo di abolire qualunque siasi specie di privilegio; nullameno essa volle lasciare una garanzia a coloro che avessero da portare delle cause in Cassazione; e siccome questa garanzia non può stabilirsi, salvo per mezzo di una presunzione di età, è questo il motivo per cui essa vi propose che non fossero ammessi, salvo coloro che avessero dieci anni di patrocinio.

NOVELLI. Gli è non senza qualche rincrescimento che, abbandonando il formato proposto, io sorgo, o signori, per prender parte alla presente discussione. Addottrinato da bastantemente lunga esperienza nelle cose del foro, mi sembrava tuttavia ben naturale che io non restassi tacito su di una materia che può dirsi in certo modo di competenza mia

e di non pochi degli onorevoli nostri colleghi. Ma quella mia prima risoluzione venivami comandata dalla tema che altri non sospettasse per avventura in me od una povera ambizione di essere nel piccol numero di coloro che sentii chiamarsi *privilegiati*, ovvero il più basso desiderio del guadagno, che diverrebbe maggiore quando minore fosse, dirò così, la concorrenza all'avvocazione innanzi al magistrato di cassazione.

Qui però mi occorre di notare alla Camera che io faccio parte degli avvocati ammessi al patrocinio in Cassazione nella mia qualità di dottore aggregato al collegio di giurisprudenza, talchè quando pur si volesse credere da taluno che non al solo merito venne data la preferenza nella designazione degli ammessi a quel patrocinio, ma ben anche al favoritismo ed all'*eccezione delle persone*, io non potrei trovarmi in questo numero. Ed anzi non mi mancherebbe il fondamento a credere che nè il favoritismo, nè l'*eccezione della persona* m'avrebbero procurato l'onore: di questa mia credenza sono argomento i torti che dall'anno 1821 insino al 1843 ebbi a patire nella privazione del frutto d'un posto che i miei studi ed il mio servizio nel pubblico insegnamento m'avevano procurato.

Non mi punge adunque l'ambizione da cui mi assolve il tenor di vita che da oltre trent'anni io vivo; non mi stimola, la Dio mercè, il bisogno, perchè, sebbene non ricco, *est mihi modus agri non ita magnus... nil amplius oro.* — *A poche voglie poca sorte è tutto.*

Quindi non per altra cagione io manco oggi al primiero mio proposito, salvo per non lasciar la Camera sotto l'impressione delle parole dette da uno degli ultimi oratori, le quali, perchè improntate di qualche apparenza di generoso sentire, ottennero da una parte di essa qualche segno di approvazione.

L'ammissione al patrocinio delle cause innanzi al magistrato di cassazione debb'ella essere schiusa a chiunque abbia conseguito la laurea in leggi, ed almeno a chiunque sia stato ammesso all'avvocazione? È egli per l'oppoesto cosa giusta e conveniente che per legge si prescrivano norme e durata di esercizio forense prima d'una tale ammissione?

Di nuovo, questa permissione di avvocare avanti alla Cassazione vuol ella essere accordata a tutti indistintamente coloro che si sono addetti alla professione di patrocinatore, abbian essi o non abbiano la residenza loro in questa capitale? Tali sono, o signori, le questioni che si presentano alla vostra meditazione e che siete chiamati a risolvere.

Lo scioglimento di cotali questioni potrebbe, a dir vero, sembrar molto agevole per coloro sul giudizio de' quali ha possanza l'autorità degli esempi. Essi risponderebbero tostantemente non sembrare ragionevole che noi, usciti ieri appena da uno stato da cui ci separa oggi una distanza immensurabile, non vogliamo tener conto di ciò che presso altre nazioni, non meno di noi libere e certamente poi più avanzate in legislazione, si pratica. Questi forse ci accuserebbero di soverchio orgoglio quando pretendiamo di allontanarci non solo da quanto altrove si fa, ma eziandio da quanto per secoli fecero i nostri maggiori, nei quali, per esser giusti, non mancò poi sempre il senso pratico delle cose.

Ma senza arrestarci a ciò che altri fanno ed a ciò che presso noi si è fatto costantemente senza che reclamasi siansi fatti sentire, non è difficile il provare *a priori* come l'esercizio dell'avvocatura, massime avanti al magistrato di cassazione, non sia da lasciarsi libero a chiunque, uscito anche appena dai banchi dell'Università od ammesso al patrocinio, ha segnati solamente i primi passi in questa laboriosa carriera.

Non mi muove, o signori, quel prestigio di *libertà* che udimmo più volte porsi innanzi, dicendo che ad ognuno debbe esser fatta facoltà di assumere a difensore della sua causa colui che maggiore gl'inspira la fiducia. Nessuno essere miglior arbitro, miglior giudice di sè medesimo ne' propri interessi. È questa una proposizione dannata dalla giornaliera esperienza. Quindi noi lodiamo quelle leggi per le quali viene talvolta limitato il libero esercizio nella scelta dei mezzi per giungere ad uno scopo. È libero a chiunque il disporre delle sue sostanze, eppure noi ammiriamo la saviezza di quelle leggi che frenano nei prodighi cotali libertà. Voi sentiste, or son pochi giorni, o signori, recitarsi qui le gravi parole del pretore di Roma quando provvedeva al retto uso d'una libertà siffatta. E perchè dunque la legge non opererà savientemente quando essa stabilirà delle norme, imporrà delle condizioni a coloro cui dovremo in avvenire affidare, come per lo passato, il patrocinio della nostra causa avanti il magistrato di cassazione?

Udimmo ieri chi ci diceva non esser egli per proporre o difendere oggigiorno una legge decretata da un'Assemblea non meno celebrata per i grandi risultamenti ottenuti dalla sua bene spesso feroce politica che per li suoi decreti legislativi; ma tuttavia non abborrire del tutto in quanto quell'Assemblea aveva sancito al riguardo dell'ammissione liberissima al patrocinio delle cause. Io però che non credo siavi nell'egregio giureconsulto la convinzione dell'utilità e della ragionevolezza di una tale sfrenata libertà; io che son certo ch'egli rifuggirebbe dal sottoscrivere ad un somigliante provvedimento; io che son persuaso come in lui i calcoli della sapiente prudenza prevarrebbero sugli slanci d'un improvvisato discorso; io, dico, non posso ad altro attribuire quelle sue parole fuorchè alla brama ch'egli aveva di tessere l'elogio di quella gioventù studiosa e generosa che, lasciate le stolide occupazioni, si consacra agli studi e ne fa corredo alla sua mente.

Nè credo altresì ch'egli parlasse col piena convincimento allorchando ci diceva sapersi da tutti coloro che al foro appartengono in qual maniera si continuino gli studi delle teoriche legali da chi è avviluppato nella forense palestra. Egli sa al par di me ed al par di ogni altro giureconsulto ed avvocato che se questi studi non sono d'una assidua applicazione, è però vero che ad ogni passo quasi ci tocca di consultare e di studiare leggi e commentatori e raccoglitori di massime e di decisioni. Ed io domanderò all'egregio mio collega se egli nella già inoltrata sua carriera forense abbia cessato mai di volgere la sua mente al severo studio della aspra giurisprudenza, e se anzi giornalmente quasi non abbia per le nobili sue arringhe e per le dotte sue consultazioni a leggere e meditare i padri della nostra scienza? Io gli domanderò se nulla egli abbia appreso più nelle cose legali di quanto egli asportasse dalle scuole universitarie? E gli domanderò poi ancora se da senno ci parlasse allorchando diceva che se e, li avesse una causa da far trattare od un consulto da prendere preferirebbe di affidarsi ad un giovane anzichè ad un provetto patrocinatore? Gli domanderò se appo lui non avrebbe qualche peso maggiore l'esempio di quanto si pratica da coloro che entrando nel suo studio a lui si dirigono per le loro cause, per le necessarie consultazioni, anzichè a quei giovani praticanti che gli stanno poco lungi seduti? (*Harità*)

Non sarò certamente io quegli che niegherà avervi dei giovani avvocati pieni di brio, di talenti ed anche di sode cognizioni. Ne conobbi e ne conosco di questi tali. Amo la gioventù colla quale passai due iustri della più verde mia

vita insegnando ad essa la scienza del diritto; e non fu senza il più amaro cordoglio che me ne vidi separato per colpa dei tempi e più ancora per nequizia delle persone. Ma tuttavia io dico che queste poche eccezioni non debbono far prevalere sulla regola, e la legge si fa *super his quae frequentius accidunt*. Or bene, chi mi vorrà contendere che se in tutte le cose della vita, in ciò massimamente che riguarda all'esercizio dell'avvocatura, il tempo congiunto allo studio ed alla esperienza è un sicuro garante per gl'interessi di coloro che ne abbisognano?

E quando pure questa verità non fosse per sé medesima patese, varrebbe a confermarla l'autorità di uno scrittore che val per molti, esso è Merlin, nel suo *Repertorio di giurisprudenza universale*. « Per rendersi degno (dice egli) del titolo distinto di avvocato vi vogliono talenti e qualità non solo che appartengano al comune degli uomini, ma soprattutto la conoscenza dello spirito e del cuore umano. Convien conoscerne le virtù, i vizi, le debolezze, essere dotati di grande discernimento e d'una singolare giustezza di criterio per ben applicare le leggi ai casi eventivi. È necessaria la discrezione, perchè l'avvocato è il depositario degli altrui segreti. È necessaria infine, e sopra ogni cosa, la probità. » Ora, se alcune o molte di queste doti possono benissimo rinvenirsi in questo o quell'altro giovane avvocato, ve n'ha di quelle che la sola età ed il lungo frammischiarsi cogli uomini possono dare.

Non conviene dunque illudersi, non bisogna abbagliarsi, né abbagliare altrui. Non sarebbe legge prudente, legge atta a meritarsi la stima dei cittadini quella che senza limiti ammettesse al patrocinio delle cause, così avanti la Corte di cassazione come innanzi a qualunque altro magistrato, chi appena sia uscito dalle scuole od appena abbia fatto il primo tirocinio nella carriera forense.

Ma la *industria*, si disse ancor da taluno, vuol essere lasciata libera; quindi si schiudano le porte del magistrato di cassazione a qualunque avvocato, sia o non sia provetto nella carriera.

Appena io mi fermerò alla parola che non credo molto appropriata: dirò bensì non avervi nulla di *privilegiato* nella legge che richiede certe condizioni in chi debb'essere ammesso alla Cassazione come patrocinante.

Non bisogna confondere, come par che siasi fatto da taluni, il privilegio colle condizioni per poter conseguire un determinato effetto. L'avvocato che dopo un certo numero d'anni di patrocinio viene ammesso alla Cassazione non gode d'un privilegio, quand'anche l'elenco degli ammessi ne sia ristretto. Egli profitta delle condizioni fatte per tutti in una legge concernente l'ordine al quale è ascritto. Se così non fosse, converrebbe dire privilegiato il maggiore d'età che può disporre liberamente della cosa sua e può liberamente contrattare, quando ciò è vietato ai mineri.

Cessi adunque l'odiosa parola di privilegio, e si tenga per saldo che la legge non solamente può, ma deve vegliare nell'interesse pubblico a che siano in chi si dedica alla difesa degli altrui diritti avanti ai magistrati delle condizioni che valgano a garantirli.

Non si è finalmente ommesso di dire (e qui non terrò dietro ad altri argomenti) che potendo un cittadino siedere in Parlamento a trent'anni, sembra cosa incongrua che non se gli accordi il poter difendere una causa del *muro comune*.

A questo argomento, che a prima giunta presenta una gravità, non è difficile il rispondere, sebbene già vi abbia risposto in parte l'onorevole mio amico professore Paterni.

Il far leggi, il provvedere alla cosa pubblica è fuer di

dubbio oggetto di maggior portata di quel che sia il trattare d'un banco in chiesa o di una servitù di prospetto. Ma se uno studio profondo ed una felicità somma d'ingegno possono quasi sempre bastare per render degno di sedere in Parlamento, non credo che ciò basti per fare un buon avvocato. La scienza della legislazione è cosa alquanto diversa della scienza di applicar le leggi ai casi pratici. Dirò di più: bene spesso l'uomo il meno conoscitore degli umani raggiri può essere un egregio conditore di leggi, solo ch'ei sappia che esse non dovranno servire ad angeli. Invece conviene che l'avvocato abbia la pratica abituata delle persone e perfino delle passioni individuali, cui la legge non riguarda.

Dei resto gli elettori che ci mandano al Parlamento ricercano in noi quali siano le nostre politiche opinioni, quali le nostre capacità in genere, e qualche volta anche speciali, quale lo zelo che saremo per recare all'interesse della nazione o fors'anche a quello della località. Poco o assai poco essi si curano di sapere se siamo atti a ben condurre una causa od a guarire una malattia.

E non di rado forse sarà avvenuto che gli elettori avranno dato il loro suffragio a un tale cui non presenterebbero un testamento da conservare od il polso da toccarsi. (*Harità*)

Vengo ora, e qui finisco, alla convenienza che si ammettano al patrocinio delle cause di Cassazione tutti gli avvocati che durante un certo periodo di tempo hanno esercitato davanti ad un magistrato qualunque del regno.

Qui io debbo confessare, o signori, che l'argomento è assai più delicato ancora; non già perchè mi sgomenti la brutta parola *privilegio*, chè, a dir vero, non ne trovo di sorta, ma piuttosto perchè esso ragguarda a molti de' miei confratelli che seggono o non seggono in questa Camera e che io grandemente amo e stimo. Chi ardisce di asserire che fuori della capitale non siano sommi avvocati e giureconsulti che illustrerebbero questo nostro foro coi loro talenti, come lo adornerebbero colla loro probità, direbbe la più incomportevole bestemmia. D'altronde tale pazza asserzione sarebbe smentita dai non pochi che siedono fra noi in questa cinta.

Dirò dunque alcuni dei motivi che mi paiono più principali per appoggiare il progetto del Ministero e per combattere quello della Commissione, che venne però da lui accettato.

Qui, o signori, sorge una prima considerazione, ed è che in generale è nell'interesse de' clienti e delle cause che queste si consultino, si trattino, si disputino da coloro che esercitano nel luogo dove debbono essere decise non solo per la economia di spese, ma anche per la maggior facilità di provvedere ad esse.

Nè si dica che l'istruttoria avanti il magistrato di cassazione essendo brevissima e non traendo seco gravi complicazioni, poco importi che le cause siano condotte anche da chi risiede fuori della capitale. Convegno sulla semplicità assai maggiore dell'istruttoria, ma tuttavia havvi la considerazione che al patrocinante è addossata una assai grave responsabilità.

In secondo luogo o si vuole che l'avvocato non risiedente in Torino venga egli stesso a compiere gli uffici e i doveri che gli incombono per la causa da lui patrocinata, o a dimostrare l'assurdità di questa proposizione basterebbe il proferirla. Oppure (ed è ciò che il progetto contiene) si vuole ch'egli elegga domicilio presso altro avvocato ammesso e residente alla capitale, ed allora, oltre alla più grave spesa che ciò cagionerà al cliente, nascerà uno di questi due inconvenienti: o l'elezione vorrà farsi presso un avvocato di qualche distinzione, e questi si rifiuterà al mandato, all'incarico; o

l'elezione si farà presso un avvocato di minor grido, ed allora sarà ella bastantemente garantita la condizione del litigante?

Signori, so pure che io metto piede in cattivo terreno, ma poichè ho preso la parola e la verità vuol dirsi alla Camera, io non approverò mai questo modo di elezione di domicilio. Se al giorno della disputa verrà l'avvocato che fece il ricorso, a che avrà servito quello presso cui fu fatta elezione di domicilio, e quale ne sarà la spesa? Se poi non vorrà intervenire all'udienza, quale guarentigia per la parte, quale assicuranza che la sua causa sarà trattata con uguale felicità come se egli avessela disputata?

Si manderà all'avvocato della capitale il ragionamento da leggersi al magistrato? Ma chi non vede che nessun avvocato di qualche grido si adatterà a questo materiale ufficio; o chi non iscorge come, dovendosi bene spesso replicare improvvisamente all'avversario, non gioveranno al cliente i lumi e la prontezza dell'avvocato da lui eletto?

In terzo luogo (e nemmeno questo conviene dissimulare) gli avvocati in generale, poichè sono uomini anch'essi, sono suscettivi di prevenzioni. Quindi quell'avvocato che cominciò a consultare la prima volta il cliente, e che in tutta coscienza ha creduto esser buona la causa da lui diretta, disputata innanzi ai primi giudici e quindi in appello, è talmente persuaso del buon diritto del cliente da esser difficile che anche i motivi del magistrato d'appello basteranno a rimuoverlo. Ora, un giudizio prevenuto non è giudizio sicuro. E pertanto, senza far torto alla sua probità, egli vedrà bianco là dove un altro non prevenuto vedrebbe nero, e forse vedrebbe meglio. E perciò assai più facilmente vedremo moltiplicate le cause di Cassazione.

Aggiungerò ancora, o signori, un'osservazione, la quale mi vien suggerita dalla mia propria esperienza, e non sarà per contraddirmi la buona fede di quelli fra i miei colleghi che qui siedono e sono pure ammessi alla Cassazione. Quante cause è a noi accaduto finora di rimandare ai litiganti che pur bramavano di portar in Cassazione coll'avviso favorevole dei loro patrocinanti della provincia.

Nè è già che io voglia presumere che quelle sentenze da noi giudicate non meritevoli di censura tali veramente sarebbero poi state giudicate dal magistrato di cassazione, ma, quando non fosse altro, si sarà diminuito il numero di quelle cause le quali con tutta probabilità non avrebbero fatto altro che cagionare nuove spese ai litiganti.

Ora vediamo che cosa si dice per la contraria opinione.

L'avvocato che patrocinò la causa avanti i primi magistrati ne conosce già i particolari, e con minor tempo, e così con minore spesa, potrà giovare al cliente in Cassazione. Ma già mi par d'aver provato che questa diminuzione di spesa non si ottiene. Poi soggiungerò che la causa di Cassazione difficilmente, anzi rarissimamente richiede un diligente, approfondito esame del fatto. Essa si aggira sopra un mero articolo di diritto.

Vi fu o non vi fu formale violazione della legge? Vi fu o non vi fu erronea interpretazione di essa? Vi fu o non vi fu dinegata giustizia? Ecco a un dipresso l'ispezione e lo studio dell'avvocato avanti la Cassazione.

Non mi pare dunque da considerarsi la or della argomentazione ovvia.

Si dice in secondo luogo che l'avvocato della provincia conosce gli usi locali, le abitudini del paese che abita. Ma, a dir vero, io non so di qual pratico vantaggio per la causa di Cassazione possa essere questa conoscenza.

Si aggiunga da ultimo essere cosa poco meno che ingiusta

il costringere i litiganti a valersi dell'opera e del consiglio di avvocati che per risiedere nella capitale non sono nemmeno conosciuti dai loro clienti; ma la fiacchezza di questa ragione si appalesa da sè.

Il litigante ha bisogno di essere in stretta e facile relazione coll'avvocato quando si tratta di confidargli segreti della causa ovvero di dargli schiarimenti di fatto. Ma in Cassazione nulla di tutto ciò è richiesto. A lui basta di sapere che quel tal avvocato al quale affiderà la sua causa ha fama d'uomo dotto e probo; ecco tutto ciò che gli preme di conoscere.

Sono dunque, a creder mio, insufficienti affatto le ragioni qui sopra da me toccate o che furono addotte dalla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge che ci occupa per sostenere quello per essa proposto.

Conchiudendo pertanto il mio dire, dichiaro di accostarmi al voto dell'onorevole deputato Gerbino per la elezione del progetto di legge, e solo nella via subordinata io voterò per l'adozione di quello proposto dal Ministero.

SINCR. Mi rincresce, o signori, di essere obbligato a prendere la parola e far sentire in quest'aula una voce che so essere poco grata ad alcuni degli onorevoli nostri colleghi. Essi hanno avuta la compiacenza di rendermene avvertito con quel giornale che pretende d'essere l'organo della maggioranza. Io sono riconoscente a questo avviso; solo mi duole di non poterne approfittare, ed eccone il motivo. Io non parlo mai per gusto, parlo per dovere. Io non ho ricevuto da Dio il pregio dell'eloquenza; lo so, e non ho mai preteso di essere oratore. Io non sono nient'altro che un mediocre avvocato; è questo il solo mestiere, per quanto mi sembra, ch'io sappia fare mediocrementemente. Lo faccio volentieri, perchè, facendolo anche mediocrementemente, credo di poter essere di qualche utilità ai miei concittadini, appunto perchè se tutto in questo mondo si dovesse fare dagli uomini sommi, come degli uomini sommi non ce ne sono poi tanti, molte cose non si farebbero. Quantunque mediocre, sin dalla mia prima gioventù alcuni de' miei concittadini mi dimostrarono una fiducia che mi ha molto onorato, e questa fiducia me la concessero non già perchè si facessero illusione intorno alla tenuità del mio ingegno, ma sicuramente perchè cercavano e trovavano in me un amore profondo pel vero e pel giusto, senza nessun riguardo di interesse personale. Io son persuaso che queste modeste qualità sono ancora quelle che hanno suggerito ad alcuno degli elettori di farmi l'onore di mandarmi a sedere fra voi. E quest'onore non l'ho ambito; io mi stavo quieto nella mia privata oscurità. Ma non ho creduto di potermi rifiutare all'appello de' miei concittadini. Nel Parlamento, o signori, io porto gli stessi sentimenti che mi hanno sempre condotto nel foro; e quando credo che una cosa sia giusta e vera, la propongo e la sostengo con tutte le mie forze. Certo, io lo ripeto, io non sono in grado di fare dei bei discorsi, e, quand'anche ne avessi il talento, non ne avrei il tempo. Ma le mie parole rozze ed incomposte sono sempre schiette, e vi prego di accoglierle benevolmente; e quest'accoglienza io riconoscerò sempre di doverla non già ad alcun merito mio, ma alla vostra cortesia ed all'amore che credo essere anche in voi del vero e del giusto.

Rispondendo agli onorevoli colleghi che hanno combattuta la mia opinione, in quanto al modo di formulare la legge di cui si tratta, avvertirò in primo luogo che nessuna delle mie proposte, e molto meno quella che attualmente la Camera discute, non ha l'ampiezza che le si è supposta.

L'onorevole Bronzini ha creduto che io volessi qui fare un esperimento di applicazione del sistema della libera concorrenza. La mia proposizione è molto più semplice, essa non è

che lo sviluppo di quella del Ministero e della Commissione. Io sono partito precisamente dagli stessi principii, e desidero di vederne accolte le logiche conseguenze.

Ecco il principio che ha guidato le deliberazioni del Ministero e della Commissione:

« Noi non vogliamo qui nessun privilegio; noi non vogliamo che vi sia un corpo privilegiato che abbia il diritto esclusivo di disputare dinanzi alla Cassazione; vogliamo ammettere tutti quelli che presenteranno guarentigie sufficienti. »

Posto questo principio, potete voi ancora pretendere di escludere tutti quelli che non hanno ancora 33 o 35 anni? Si dice che davanti alla Cassazione si trattano punti che richiedono una maggior scienza; io dico che si trattano dei punti che richiedono molta scienza, e se ne trattano di quelli che ne richiedono nessuna. Davanti alla Cassazione si portano due generi di cause: in primo luogo la violazione della legge, in secondo luogo la violazione delle forme prescritte dalla legge. Quando si tratta di una semplice violazione di forma è una cosa materiale. È facile il giudicare, per esempio, se vi erano dieci giurati invece di esservene dodici, allorchè si tratta di pronunciare una sentenza criminale in un affare di stampa. Non ci vuole tanto talento, tanta esperienza, per chi abbia semplicemente a denunciare questa mancanza materiale. Quando il Governo dà ad una categoria più o meno estesa di cittadini il diritto esclusivo di patrocinare, sicuramente che si ascriverebbe a grandissima sua colpa, se non richiedesse in questi cittadini privilegiati tutte le condizioni che sono necessarie per esercitare bene questa professione anche nei casi difficili. Per contro, quando non vi è questa specie di monopolio, allora si lascia al giudizio privato di ognuno di ricorrere a coloro che avranno lumi adattati a ciascun caso.

Molte nazioni, fra le quali la Francia e la Toscana, hanno imposti grandi rigori a chi voleva ottenere la qualità di patrocinatori. I nostri maggiori, precorrendo i tempi, hanno creduto diversamente; hanno creduto che bisognava lasciare più libera scelta ai cittadini che hanno bisogno di ricorrere al ministero dell'avvocato. E difatti l'opinione pubblica rispose al pensiero dei nostri maggiori, perchè, quantunque in molti piaccia di concepire queste qualità, tuttavia se si riguardasse al numero di quelli che esercitano questo ministero, si troverebbe, per esempio, che a Torino, quantunque capitale di uno Stato ben più esteso della Toscana, il numero dei veri avvocati patrocinanti non è superiore a quello di Firenze, ove s'impiega tanto rigore per limitare questo numero.

Or sono alcuni anni, si è fatto un gran passo per assecondare il pensiero dei nostri maggiori. Eravamo sotto il Governo assoluto, nè si può dire che allora il prestigio della libertà abbagliasse i nostri concittadini, e molto meno i nostri legislatori. Nell'anno 1842 si è trattato di stabilire una giurisdizione in materia di altissima importanza, in materia in cui spesso si riproducono questioni non solo di diritto privato, ma anche di diritto pubblico, e questioni le più gravi. Tutti gli avvocati credo che consentiranno con me, che le questioni le più gravi si presentano davanti ai Consigli d'intendenza, e davanti al magistrato della Camera dei conti. Effettivamente questo magistrato fu investito dalla nostra legislazione di un altissimo splendore, fu pareggiato al magistrato di Cassazione, e fu costituito superiore in grado, stipendi ed in onorificenze a tutti i magistrati d'appello.

Davanti a questo supremo magistrato, come davanti ai Consigli d'intendenza, qualunque cittadino è ammesso a disputare la causa propria non solo, ma quella di un altro; e, malgrado questa facoltà concessa a qualunque cittadino, la esperienza ha provato che ciò non produce nessun inconve-

niente; ed io non so come alcuni dei miei colleghi prevegano conseguenze così tremende per la libera concorrenza alla disputa, quando abbiamo un esempio così palpabile, che è in esercizio da 8 anni, e che ha cominciato sotto un Governo assoluto.

Dobbiamo tributare sicuramente non poca lode al conte Gallina, che essendo allora ministro dell'interno, introdusse da noi questo principio della libera concorrenza, e ci diede il mezzo di fare un esperimento che risultò soddisfacentissimo. E certamente, io lo ripeto, in quel tempo nessuno era condotto da un impulso soverchio verso la libertà; allora non si trattava di allargare le prerogative dei cittadini.

Ma io sono lontano, o signori, dal domandarvi che facciate oggi un passo così ardito come quello che fu fatto nell'anno 1842 dal conte Gallina. Io dico solo che vi contentiate davanti al magistrato di cassazione di quelle condizioni che si esigono davanti agli altri magistrati.

Non potete imporre delle condizioni più rigorose, poichè quando giungono a questo punto le questioni, lungi dal diventare più gravi e più difficili, si rendono più semplici, si riducono ai minimi termini, ad una espressione più chiara ed evidente.

Quando si porta una causa dinanzi al magistrato di cassazione, non c'è difatti più da studiare che un puro punto di diritto, e ciò nelle questioni più difficili, che sono quelle di interpretazione delle leggi; non si richiede nessuna specie di studio quando si tratta di vedere se si è osservata una pura forma. Io credo che un buon avvocato deve avere tutte le qualità spiegate dal Merlin. Ma queste qualità sono esse più necessarie per patrocinare in Cassazione, che per introdurre una causa dinanzi al tribunale di prima cognizione? Ma, o signori, se la causa viene male istrutta in prima istanza, credete voi che le si possa recare qualche rimedio dal magistrato di cassazione? L'arte vera del patrocinante, quella prudenza che il professore Novelli vuol che sia frutto soltanto di una decennale esperienza, si richiede tutta nell'introdurre la causa dinanzi al tribunale di prima cognizione. Se dunque tanto preme a taluno di aver cura delle sostanze, dell'onore dei cittadini, io dico, che tutte le condizioni che ora si vogliono richiedere, si debbano imporre a quelli eziandio che si arbitrano di dar consigli quando si tratta di cominciare una lite.

Il vero è che si debbe dire della scienza legale ciò che i medici dietro la dottrina del loro principe vanno ripetendo: *Ars longa, vita brevis*.

Accade nella legale quel che succede in tutte le altre scienze, vale a dire, a seconda che progrediscono esse si suddividono. E così havvi chi si applica più particolarmente ad una materia, ed havvi chi si dedica più volentieri ad un'altra; uno sarà più versato nelle questioni ipotecarie, l'altro nelle testamentarie. Chi si sarà occupato specialmente del diritto commerciale, e chi delle questioni d'irrigazione. Egli è mestieri che i cittadini possano consultare secondo i casi quegli avvocati, quelle specialità che loro abbisognano, e tal cosa si potrà ottenere col non stabilire veruna condizione, e col permettere che i giureconsulti, ai quali è affidato il difficile incarico dell'introduzione di una causa, possano egualmente patrocinare avanti il magistrato di cassazione.

Io aveva poi specialmente accennato alla necessità di ammettere davanti al magistrato di cassazione gli avvocati che disputano le cause criminali, e l'onorevole deputato Piccon mi osservò, che il procedimento criminale somministra il mezzo a questi avvocati di farsi sentire, ancorchè non ammessi. Egli ha poi soggiunto, sicuramente molto a proposito,

che nella curia torinese specialmente non vi ha nessun avvocato, anche provetto, il quale ricusi di intraprendere la difesa di un inquisito povero minacciato di pena criminale. Ma quantunque questo sia verissimo, e mi lusingo di non aver detta cosa alcuna che possa escludere questa verità molto onorevole ai miei colleghi, non è men vero esservi un certo istinto che spinge l'uomo minacciato da pena criminale ad invocare l'assistenza di un avvocato che non abbia molte preoccupazioni, e ciò l'esperienza lo prova comunemente, imperocchè sono piuttosto chiamati alla difesa degli inquisiti i giovani avvocati, che i vecchi. I giovani che hanno difeso il cliente davanti alla Corte criminale possono farsi sentire nelle Corti di cassazione. Ma io domando ai miei compagni del foro qual differenza essi non riconoscano tra la muta lettera di un ricorso e la difesa fatta davanti al magistrato di cassazione, dopo la quale si possono ancora rilevare gli errori in che fosse per incorrere il Pubblico Ministero.

Sussistono dunque sempre gli argomenti che ho adottati, specialmente per le cause criminali, per dimostrare che sarebbe ingiusto, sarebbe crudele, sarebbe un atto di tirannide il rifiutare a chi fu condannato ad una pena criminale di far sviluppare le sue ragioni davanti al magistrato di cassazione dall'avvocato che lo difese presso la Corte criminale.

Questo rifiuto piglia un carattere ingiurioso pel giovane foro, se si considera che qualunque giovane sostituito dello avvocato dei poveri è ammesso a patrocinare, rappresentando il suo ufficio, davanti al magistrato di cassazione.

Dobbiamo sperare, per la buona scelta dei sostituiti dell'avvocato dei poveri, sullo zelo e perspicacia del signor guardasigilli, ma tengo in maggior conto ancora l'interesse privato e l'opinione pubblica, e credo che più facilmente la sbaglierà il signor ministro, che non il cliente, il quale, guidato dall'opinione pubblica, saprà ben scegliere quello che è più capace di difendere i suoi interessi.

Terminerò con un argomento di analogia, che mi pare di qualche efficacia.

Io dimando, che si direbbe di un legislatore, il quale venisse a distinguere i generi di malattia, oppure i luoghi nei quali l'arte medica si debba esercitare a seconda dell'età del dottore? Se volesse, a cagion d'esempio, che dopo cinque o sei anni di esercizio possa il medico occuparsi dei reuma, poi delle tossi, poi delle affezioni degli intestini, e così gradatamente a seconda che il medesimo si rendesse più provetto, aumentando il numero delle malattie che potrebbero affidarsi alle sue cure. Oppure se il legislatore volesse che il medico, sino all'età di 25 anni, dovesse contentarsi di abitare nei comuni rurali, che poscia lo ammettesse nei capiluoghi di mandamento, e solo all'età di 55 anni gli permettesse di esercitare nelle città maggiori?

La proposta sarebbe ridicola, eppure non sarebbe più incongrua di quella adottata dalla Commissione.

Io mi ricordo di un medico, e mi preme di dire che non era un medico torinese, anzi non era un medico italiano; mi ricordo, dico, di un medico che, chiamato a visitare un ricco padrone di casa, dopo di avergli gravemente toccato il polso, e fatta la sua ordinazione, venne invitato dal cameriere a salire sopra un suppalco dove c'era un domestico ammalato: *Je ne suis point le médecin des domestiques*, rispose il dottore; e se ne andò.

Volete voi, o signori, che anche gli avvocati abbiano da dire: *io non sono avvocato delle piccole cause*, io sono l'avvocato delle cause di Cassazione? Sarebbe questa certamente una ridicola distinzione, non adatta ai tempi nostri.

Io spero che la Camera terrà conto dei tempi e dei prin-

cipii che ho invocati, e che riconoscerà che laddove è maggiore la delicatezza, laddove è maggiore la difficoltà, laddove sono più pericolose le conseguenze che si possono temere, là certamente si devono richiedere le cognizioni più estese, e che in ogni occasione il miglior consiglio è di lasciare che i clienti liberamente eleggano coloro che giudicano poter meglio giovare alla loro difesa.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gastinelli.

PATERI. Io l'aveva chiesta prima.

GASTINELLI. Io non rientrerò nelle discussioni...

SINEO. (*Interrompendo*) Domando la parola per l'ordine della discussione.

Mi pare che l'onorevole deputato Pateri avendo già esternata un'opinione contraria alla mia, e supponendo che l'onorevole deputato Gastinelli sia dello stesso mio avviso, mi pare che bisognerebbe alternare gli oratori e lasciar rispondere quelli che sosterranno una tesi contraria.

GASTINELLI. Io non sono neppure intieramente dell'avviso dell'onorevole deputato Sineo; del resto non ho che poche parole a dire.

La Camera è in faccia a due opinioni, le quali certamente hanno amendue il loro gravissimo peso. L'una opinione, che è quella del progetto della Commissione, tende a guarentire la scelta di coloro i quali debbano essere sussidiari dei giudizi della Corte regolatrice; l'altra è l'opinione dell'onorevole deputato Sineo, il quale vorrebbe che tutti coloro i quali sono creduti atti a poter patrocinare davanti ad un magistrato di appello, o davanti ad un tribunale di prima cognizione, si debbano eziandio riputare atti per patrocinare davanti il magistrato di cassazione. In favore dell'una sta l'autorità della legge, sta l'esempio delle nazioni incivilite, sta la necessità di un corredo di speculative non solo, ma eziandio di pratiche cognizioni in chi deve colla discussione cooperare al giudizio di una Corte regolatrice suprema. In favore dell'altra sta la libertà della difesa, l'esclusiva di ogni privilegio, la presunzione che coloro i quali sono atti a disimpegnare le cause davanti il magistrato di appello possano eziandio disimpegnarle davanti il magistrato di cassazione; e finalmente la tema di intiepidire anziché eccitare il fervore degli studi nei giovani petti allorchè si allontanano di troppo il tempo di poter utilizzare questi studi. In faccia a queste contrarie opinioni, le quali si appoggiano entrambe a valevoli argomenti che io non intendo più di qui analizzare, mi pare che si potrebbe trovare una via di conciliazione allorchè si distinguessero le condizioni del passato, che si vuol possibilmente avvantaggiare, dalle condizioni del tempo avvenire a cui noi dobbiamo provvedere.

Quanto a coloro i quali realmente hanno compiuto il decennio del patrocinio davanti ai magistrati d'appello, o che sono vicini a compierlo fra uno, due o tre anni, io credo favorevole la disposizione del progetto di legge che scevra di ogni arbitrio il prescritto dall'articolo 27 dell'editto del 30 ottobre 1847, pareggiando per tutti una condizione che può servir di mezzo, non di sceraggiamento agli opportuni studi, che non credo soverchi, considerato lo stato in cui si dispensavano queste cognizioni all'Università nel tempo in cui si ammettevano ai gradi accademici gli avvocati posti in questa condizione.

Quanto a coloro ai quali sarebbe questo avvenire troppo lontano, e che ed usciti ora dagli studi universitari avrebbero in cospetto un ritardo di tredici anni, o presso a compiere la pratica dalle attuali provvidenze imposta avrebbero tuttavia a fronte un indugio di dieci anni, od appena avviati nel patrocinio potrebbero essere scoraggiati da una dilazione

di nove, otto, sette, sei anni, io crederei convenevole di surrogare un biennio di pratica presso un avvocato ammesso al patrocinio davanti la Corte regolatrice.

Così avviandosi egli gradatamente al patrocinio delle cause davanti tutti i tribunali, e continuando contemporaneamente a corroborar colla pratica i risultamenti dei teoretici loro studi, non sarebbe a temersi che una temeraria presunzione esponesse a rischio le fortune, la libertà, la vita dei clienti loro commessi, e nell'accresciuto incitamento agli opportuni studi per il prospetto d'una pronta utilizzazione degli stessi si avrebbe la più fondata speranza di loro ottimo risultamento, in vista del che, io proporrei al primo articolo ed in aggiunta allo stesso il seguente emendamento :

« Sono del pari ammessi a questo stesso patrocinio quegli avvocati che in difetto di quel decennio d'esercizio avranno aggiunto due anni di pratica presso un avvocato patrocinante davanti al magistrato di cassazione, agli anni di pratica richiesta per patrocinare davanti il magistrato d'appello. »

PATERI. Nel prendere quest'oggi la parola, io non mi farò a riandare gli argomenti tutti messi in campo dall'onorevole deputato Sineo, e a rispondere alle osservazioni da esso fatte a quanto ebbi ieri a nome della Commissione ad esporre.

Mi limiterò a far brevi cenni rispetto a due argomenti che testè accennava : l'uno, dedotto dalla facilità di patrocinare le cause che si riferiscono a violazioni di forme negli atti seguiti innanzi ai tribunali di prima cognizione, ed ai magistrati d'appello ; l'altro, derivante da che sia di maggior interesse che non si prendano abbagli ne' giudizi di prima cognizione o d'appello, per quel maggiore danno che quindi derivar ne possa ai litiganti, anzichè da quegli errori nei quali incorra l'avvocato che presti il suo patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione. Quella facilità che l'onorevole avvocato Sineo scorge in quei giudizi che riflettono alle forme degli atti, ne' quali cioè si tratta di vedere se sia o no stata violata la forma prescritta dalla legge, io certamente non la veggio, e so anzi come difficile grandemente sia bene spesso l'adempiere alle formalità tutte dalla legge prescritte, come, a cagion d'esempio, nei giudizi di espropriazione o di subasta, e perciò non lievi difficoltà si incontrino nel giudicare se siansi tutte le prescritte formalità osservate, e se sia o no il caso di portare una causa per tale motivo dinanzi alla Corte di cassazione.

Quanto poi si osservò che debbansi piuttosto stabilire cautele perchè non si ammettano a patrocinare se non avvocati di profonda scienza e di svegliato ingegno innanzi ai tribunali di prima cognizione ed ai magistrati d'appello, pel grave danno che dagli errori dei patrocinanti possa ai clienti avvenire, agevole mi pare il rispondere, che, quando eziandiosi prenda abbaglio in quelle cause, havvi pur bene spesso un rimedio, o vale a dire l'appello e la cassazione; ma all'incontro, se l'avvocato sbaglia nelle cause che innanzi il magistrato di cassazione si portano, nissun rimedio rimane onde andare al riparo del commesso errore.

Queste osservazioni, unite alle altre tutte da parecchi oratori ampiamente svolte, paiono più che mai sufficienti per combattere il sistema dell'onorevole Sineo. Mi farò quindi piuttosto ad aggiungere alcune parole relative alle cose dette dall'onorevole mio amico professore Novelli, il quale, anzichè voler ammettere tutti gli avvocati i quali già da dieci anni attendono al patrocinio innanzi ai magistrati d'appello, a patrocinare innanzi al magistrato di cassazione, crede sarebbe miglior partito il limitare tale facoltà, maggiormente di quello che il progetto della legge faccia, e se fosse più savio

consiglio dire non si debba seguire in questa parte il sistema stabilito dalla legge che è tuttora in vigore, almeno si debba preferire il progetto primitivo del Ministero, restringendo cioè la facoltà di patrocinare innanzi al magistrato di cassazione agli avvocati che risiedono nella capitale.

È d'avviso l'onorevole deputato Novelli, che sia nell'interesse dei litiganti che eserciti l'ufficio di patrocinatore quell'avvocato che abbia la sua dimora là dove deve essere la causa decisa, è ciò in ispecie per la maggior facilità che ha desso di provvedere alle di lei emergenze.

Come possa essere di maggior interesse che la causa sia patrocinata da un avvocato della capitale, io non lo veggio; bensì piuttosto io credo sia interesse dei litiganti che la causa sia patrocinata da quell'avvocato che gode la loro confidenza; nè la facilità maggiore che possa avere di provvedere alla causa l'avvocato che risiede ove ha la sua sede il magistrato di cassazione può fare difficoltà di sorta, dacchè nel progetto a ciò si provvede collo stabilire che debba sempre scegliersi domicilio presso un avvocato il quale risieda nella capitale.

Ma soggiunse l'onorevole deputato Novelli che, o si stabilisce che l'avvocato il quale ebbe a patrocinare la causa innanzi alla Corte d'appello debba egli stesso portarsi a difendere il cliente innanzi al magistrato di cassazione, e ciò essere assolutamente assurdo; ovvero si prescrive che debba eleggere domicilio presso un avvocato della capitale, e ciò essere cagione di maggiori spese; nè d'altronde esservi avvocato di grido nella capitale, il quale voglia ricevere e limitarsi a leggere ragionamenti, che gli siano stati trasmessi da altro avvocato; d'onde ne avverrebbe, che affidar si dovrebbero le cause ad avvocati di minore scienza forniti, e cautelato perciò non rimarrebbe l'interesse dei litiganti.

Ma se non può imporsi agli avvocati che ebbero a patrocinare le cause innanzi al magistrato d'appello di difendere personalmente i clienti nanti la Corte di cassazione, ed appunto perciò si stabilisce che debbasi eleggere domicilio presso un avvocato della capitale, io non veggio derivarne quindi quegli inconvenienti a cui accennava l'onorevole avvocato Novelli.

Primieramente non iscorgo come possa dirsi occasione di maggiore spesa l'elezione del domicilio che debbasi fare presso un avvocato della capitale.

Avvegnachè se da esso solo si assume il patrocinio delle cause dinanzi al magistrato di cassazione, uno pure sarà l'onorario che dovrassi dal cliente pagare; se poi da questo si ama meglio di avere eziandio per difensore quell'avvocato che ebbe a patrocinare le cause nanti il magistrato d'appello, allora non potrà lagnarsi, se gli occorra pagare due avvocati.

L'allegare poi inconvenienti, perchè talvolta si mandino memorie o ragionamenti dall'avvocato di provincia a quello della capitale, maggiormente non regge.

Per quanto fornito sia di scienza e di ingegno un avvocato della capitale, non credo vorrà mai disdegnare di valersi dei lumi di un suo collega che abbia in altra città la sua dimora, nè perciò temo quindi ne avvenga che sieno le cause innanzi al magistrato di cassazione patrocinate da avvocati di minor grido.

Ciò poi tanto meno credo doversi paventare, dacchè troppo interessa i litiganti di valersi di avvocati nei quali abbiano confidenza, e perchè particolarmente da essi conosciuti, e perchè per le preclare loro doti siensi acquistata fama di dotti e profondi giureconsulti.

Si soggiunse dall'onorevole deputato Novelli, che può ben spesso accadere che quell'avvocato il quale ebbe a patrocinare una causa dinanzi ad un magistrato d'appello, persuaso di troppo della giustizia della causa da esso difesa, facilmente indurre non si possa a credere che fondati sieno i motivi della sentenza emanata, e che perciò, consigliando il cliente a ricorrere in Cassazione, si moltiplichino di troppo i ricorsi e le cause dinanzi tal magistrato.

Non posso a patto alcuno ammettere che quell'avvocato il quale, come riconobbe l'onorevole professore Novelli, non avrebbe certamente in prima istanza od innanzi al magistrato d'appello assunto il patrocinio di una causa, che non riputasse giusta, voglia indurre il suo cliente a ricorrere in Cassazione, quando egli non iscorga evidentemente che l'emanata sentenza sia ingiusta. Io non credo, che aver patrocinato una causa innanzi al tribunale di prima cognizione e nanti al magistrato d'appello si fattamente lo acciechi a non poter più rettamente apprezzare i motivi della sentenza e giudicare della loro giustizia.

D'altronde, se questo ragionamento valesse, ne seguirebbe che dovrebbero per regola generale stabilire che quell'avvocato che abbia a patrocinare una causa dinanzi ad un tribunale inferiore giammai debba essere ammesso al patrocinio della causa stessa dinanzi al magistrato di cassazione; e che quella ragione in conseguenza che farebbe sì che non debbano venire ammessi gli avvocati di provincia a patrocinare avanti il magistrato di cassazione escluderebbe pure gli avvocati di Torino, i quali avessero assunta la difesa di una causa innanzi agli altri magistrati dal patrocinare la stessa causa innanzi al magistrato di cassazione, locchè l'avvocato Novelli non ebbe al certo in mente di asserire.

Colle ragioni sinora addotte parmi d'aver combattuti gli argomenti dall'onorevole professore Novelli messi in campo, e d'aver dimostrato che se non è da adottarsi l'emendamento dell'onorevole mio amico Sineo, non debbesi maggiormente restringere la legge di quello che stabilisce il progetto della Commissione. (*Bene! bene!*)

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori, io credo che il legislatore nel regolare le condizioni richieste in chi debbe esercitare l'ufficio di giudice avanti il magistrato di cassazione, ed in chi debbe esercitare quello di patrocinante avanti il magistrato stesso, nel regolarle, dico, con una parificazione molto onorevole per gli uni e per gli altri, abbia avuto massimamente in mira l'influenza incontestabile che gli avvocati hanno sull'animo dei giudici.

L'esperienza, o signori, dimostra, che là dove sono in maggiore numero i chiari ingegni, gli uomini veramente esperti nel foro, gli errori giudiziari sono molto meno frequenti. Ufficio certamente principale, e senza dubbio il più nobile dell'avvocato, è quello d'illuminare la coscienza dei giudici.

Se un tribunale di prima cognizione erra nell'interpretazione o nell'applicazione della legge, vi ha il mezzo del ricorso in appello contro l'errore della sentenza; ove la sentenza sia inappellabile, rimane ancora un mezzo, ed è quello della Cassazione; se vi ha errore nella sentenza d'un magistrato d'appello, il litigante può ottenerne la riparazione, rivolgendosi alla Cassazione.

Gli errori della Cassazione, o signori, sono irreparabili; essi divengono verità irrevocabili, ed acquistano la santità di un diritto.

A ciò si aggiunga, che la Corte di cassazione per l'insita sua natura è Corte essenzialmente regolatrice; essa ha l'alta e difficile missione di mantenere in tutto lo Stato la purezza

e l'uniformità della giurisprudenza. A questa Corte centrale, suprema, confluiscono tutte le difficoltà le più gravi che sorgono in ogni tribunale dello Stato relativamente all'intelligenza delle leggi. E queste difficoltà, o signori, non sono di lieve momento; la verità legale rare volte ha per sé il beneficio dell'evidenza; basta lo svolgere gli annali delle Corti di cassazione straniere, e di quella specialmente di Francia, per riconoscere quanto siano difficili le questioni che quelle Corti sono chiamate a decidere.

Quante volte, o signori, ed io sicuramente non ho d'uopo di rammentarlo ai dotti giureconsulti che siedono in questa Camera, quante volte non avvenne alla stessa Corte di cassazione di Francia di contraddire a sé stessa ne' suoi giudicati? Quanti articoli non esistono nei nostri Codici, sui quali non è solo divergente, ma affatto opposta la giurisprudenza dei nostri magistrati? Ebbene, giudice supremo fra questi magistrati siede la Corte di cassazione.

Si è detto che nei giovani avvocati possono concorrere e concorrono le condizioni d'ingegno e di dottrina richieste a porgere ai clienti le guarentigie necessarie. Signori, i giovani avvocati li conosco anch'io, ed io li amo come li ho sempre amati: tutti quelli coi quali ebbi relazioni, mentre in tempi già pur troppo remoti io frequentava l'Università, o nel seguito della mia carriera, potrebbero facilmente attestarvi con quale e quanto affetto questa gioventù sia stata da me accolta: ma per disposizione stessa della natura, vi sono dei pregi propri unicamente della gioventù, come ve ne sono altri propri quasi esclusivamente dell'età più provetta.

L'immaginazione, la vivezza d'ingegno, la pronta e facile parola sono le qualità principali della gioventù studiosa, della gioventù bene indirizzata. Se voi ponete uno di questi giovani accanto ad un accusato nei pubblici dibattimenti, voi vedrete talora questo giovane, anche quando non può persuadere il giudice, trascinarlo quasi colla sua potente parola; e a noi magistrati canuti avviene talora di dire, udendo l'eloquente e calorosa parola di qualche giovane avvocato: se egli parla così bene avendo torto, che non farà quando avrà imparato ad aver ragione? Ma, o signori, la ponderazione, la freddezza, la tranquilla ponderazione, quella virtù tanto necessaria nel trattare le difficili questioni, la virtù, dico, dell'esitazione, del dubbio, rare volte si riscontra nei giovani ingegni; e queste virtù sono più specialmente necessarie, quanto è maggiore l'importanza dei giudicati del tribunale, presso cui un avvocato è destinato ad esercitare il nobile ed importante suo ufficio.

Si è detto altresì, che la legge non richiede che l'età di 50 anni per esercitare l'ufficio rilevantissimo di rappresentante della nazione.

Io credo, o signori, che il legislatore nello stabilire questo minimo termine dell'età necessaria a sì importante ufficio abbia facilmente preveduto che rare volte sarebbe dal voto elettorale uscita una Camera, i di cui deputati avessero tutti, o almeno per la maggior parte, la sola età di 50 anni; e se ciò egli prevede, in verità, guardando attorno, non potrei dire che le sue previsioni non si siano verificate.

Ma, accanto a questa Camera ve ne ha poi un'altra, la quale ha forse per la sua missione stessa più stretta affinità colle magistrature, e che può anzi, a termini dello Statuto, in certi casi divenire magistrato ella stessa; e per entrare in quella Camera 50 anni non bastano; la legge ne richiede 40.

Si soggiunse, che nell'ufficio dell'avvocato dei poveri vi sono dei giovani sostituiti che non hanno sicuramente l'esercizio di pratica per un decennio, e questo è vero, o signori,

ma in un ufficio composto di più persone, le questioni si trattano spesso collettivamente, i lumi degli uni soccorrono all'intelligenza degli altri; sovra di essi inoltre vi ha un capo, il quale, quando viene investito di questa carica, trovasi, per l'ordinario, in un'età già provetta, e fuvvi condotto da un lungo esercizio di cariche nella magistratura, o da un lungo patrocinio; ed il concorso di questi sussidi può certamente supplire al difetto delle condizioni, che si richiedono relativamente agli altri avvocati.

Nel complesso adunque, o signori, io credo che l'armonia della legge è buona, che non conviene alterarla, nè pei magistrati, nè per gli avvocati; e siccome queste considerazioni non comprendono solamente il passato, ma si estendono anche all'avvenire, per questa ragione, io non crederei neppure che fosse da ammettersi l'emendamento proposto dall'onorevole signor Gastinelli.

Voci. Ai voti!

GIANONE. Allo stato in cui è presentemente la discussione, io credo di dovermi limitare ad un solo argomento, non stato ancora avvertito da nessuno degli oratori che parlarono finora; ed è all'appoggio di questo argomento che io formolerò un emendamento al progetto della Commissione.

Quest'argomento io lo desumo dal primo alinea dell'articolo 26 del regio editto, con cui si creava il magistrato di cassazione.

L'articolo comincia con le seguenti parole: « Niuno potrà essere proposto alle cariche di presidente, consigliere od avvocato generale, se non ha compiuta l'età di 40 anni, e non ha esercitato funzioni giudiziarie, od atteso al patrocinio pel corso di 10 anni. »

Fin qui non c'è nulla che favorisca il mio assunto: anzi queste parole le invocava l'onorevole deputato Piccon in favore del progetto della Commissione, e paragonando i patrocinanti ai consiglieri di quel magistrato si faceva a sostenere che nello stesso modo che pei membri giudicanti di quel magistrato si richiede fra le altre condizioni l'esercizio di funzioni giudiziarie, o di quelle di patrocinante pel corso di anni dieci, è giusto che lo stesso esercizio si richiegga per gli avvocati ammessi a patrocinare davanti il magistrato medesimo.

Io noto però l'inesattezza del paragone, dacchè l'avvocato patrocinante non decide la causa: io richiamo invece l'onorevole deputato Piccon all'alinea successivo, concepito in questi termini: « I sostituiti dell'avvocato generale dovranno aver compiuta l'età di 50 anni ed aver esercito funzioni giudiziarie, ed atteso al patrocinio almeno per sei anni. »

Io domando: chi sono questi sostituiti dell'avvocato generale quando si disputa una causa in Cassazione? Sono quelli che hanno per contraddittori gli avvocati patrocinanti; quelli che sostengono, nell'interesse della legge, una parte analoga a quella che sostiene l'avvocato patrocinante nell'interesse del cliente.

Ora, io dico, se si trova sufficiente l'età di 50 anni, ed un esercizio di 6 anni per un sostituto dell'avvocato generale che deve essere contraddittore di un avvocato patrocinante, io non veggo perchè si richiederà in questo, e un più lungo esercizio, ed un'età maggiore, quale sarebbe immancabilmente quella che dovrebbero avere, se per essi si richiedesse effettivamente il patrocinio di dieci anni. Perciò io proporrei che si mantenesse l'articolo della Commissione con queste due modificazioni, cioè che l'esercizio di dieci anni si riducesse a sei, e che si prescrivesse inoltre l'età di 50 anni.

Con questa seconda modificazione si ovvierebbe eziandio alla incongruenza notata da vari dei preopinanti, che cioè possa

uno esercitare la funzione di rappresentante del popolo, e non sia riputato degno di disputare davanti al magistrato di cassazione: una quale difficoltà io non posso a meno di ravvisare gravissima, non ostante le osservazioni fatte in contrario dall'onorevole signor ministro, massime se si ritiene che un deputato vota, mentre in fin dei conti l'avvocato patrocinante non è desso che decide la causa.

Mi si dirà per avventura che la nomina, la scelta di un individuo a sostituto avvocato generale presso il magistrato di cassazione è una garanzia dell'abilità speciale di quell'individuo. Io voglio ammettere che queste nomine si facciano sempre per quei motivi che dovrebbero veramente sempre determinarle, cioè pel merito e non per altri titoli; ed in tal caso il solo fatto della nomina sarà sicuramente un motivo di garanzia; ma io dico che, se si crede possibile che queste due condizioni di 50 anni di età e di 6 anni di esercizio bastino, perchè si possa avere tal grado di abilità da sostenere l'interesse della legge in una causa di Cassazione, io credo che non si debbano in una stessa causa escludere tutti gli avvocati patrocinanti dalla possibilità di avere uno stesso trattamento. Del resto poi, nello stesso modo che la scelta, la nomina di un individuo alla carica di sostituto avvocato generale presso il magistrato di cassazione è una garanzia della sua abilità; io dico che questa garanzia l'abbiamo quasi sempre nella scelta fatta dal cliente, la quale scelta è per lo più l'effetto del giudizio del pubblico, il quale giudizio del pubblico in sostanza non è poi altro che il giudizio dello stesso magistrato; poichè la Camera deve ritenere che la riputazione di un avvocato non si forma nel pubblico per penetrare quindi presso i magistrati; ma si forma presso questi, per diffondersi poi nel pubblico; onde il giudizio del pubblico in fin dei conti non è altro che il giudizio stesso della magistratura: il che costituisce anche pei patrocinanti un motivo di garanzia.

Conchiudo quindi perchè sia adottato l'articolo della Commissione emendato in questi due sensi, che cioè in luogo di dieci anni di patrocinio se ne prefiggano solo sei, e si aggiunga inoltre la condizione che si abbia compiuta l'età di 50 anni.

HOLLARD, relatore. Je répondrai brièvement aux observations faites par le préopinant sur la comparaison qu'il a établie entre les substitués avocats-généraux et les avocats patrocinants. Les premiers ne sont pas maîtres de la cause, *dominus litis*, ils ne la commencent pas et ne la dirigent pas comme les seconds qui ont précisément le droit et le devoir qui est très-grave et exige une grande science et une grande prudence suivant les assertions mêmes de M. le député Sineo.

En second lieu, je ferai remarquer que la réponse faite par M. le ministre de la justice relativement aux substitués avocats des pauvres s'adapte parfaitement aux substitués avocats-généraux qui, simplement chargés de donner leur avis dans la cause, peuvent le donner collectivement, c'est-à-dire avec le vote du bureau tout entier où l'on trouve encore le chef, soit l'avocat-général, qui réunit, suivant la loi, les mêmes conditions que notre projet exige des avocats; ce qui détruit toute la force de l'observation du préopinant.

Je ferai une troisième observation: l'alinea invoqué par le préopinant de l'article cité exige que le substitut avocat-général ait 50 ans outre les 6 ans d'exercice; or comme il arrive que le cours universitaire ne peut être terminé à l'âge de 20 ans, il en résultera que les substitués avocats-généraux auront toujours au moins 10 ans d'exercice lorsqu'ils auront atteint l'âge de 50 ans, et qu'ainsi les conditions auxquelles la loi les soumet seraient ainsi au moins aussi rigoureuses que

celles exigées des avocats ; ce qui repousse toujours mieux les observations du préopinant.

J'ajouterai enfin deux mots contre la proposition de l'honorable M. Gastinelli. Elle présente un inconvénient notable en distinguant le présent et l'avenir, en soumettant les avocats actuellement patrocinants à la condition de dix ans, et en n'exigeant de ceux à venir que deux ans de pratique chez un avocat en Cassation outre les trois exigés par la loi, car il résulterait de là que les premiers qui auraient déjà quelques années d'exercice se trouveraient en arrière de ceux qui débuteraient, ou devraient comme eux recommencer par le stage, ce que l'on ne peut convenablement admettre.

JACQUIER. Je désire adresser une question à M. le rapporteur de la Commission sur le premier article de la loi qui dit que tous les avocats, après dix ans d'exercice ou de patronat devant quelques-unes des Cours d'appel de l'Etat, sont admis à patroner devant la Cour de cassation. La question que je désire lui adresser pose sur le fait suivant. C'est que parmi les avocats qu'on a l'usage d'appeler avocats à la Cour d'appel les uns résident près la Cour d'appel, les autres, au contraire, résident devant les tribunaux. Je demande si l'article comprend tous ces avocats qui, ayant le titre d'avocats à la Cour d'appel, ne résident pas auprès des Cours d'appel elles-mêmes, c'est-à-dire : si l'on admet à patroner devant la Cour de cassation des avocats qui ayant le titre d'avocats de la Cour d'appel n'ont pas leur résidence près de ces Cours.

MOLLARD, relatore. Pour répondre à l'honorable M. Jacquier je ferai observer que les expressions de l'article indiquent assez clairement que les avocats qui ont exercé leur profession pendant dix ans ont le droit de plaider devant la Cour de cassation. Quant aux conditions de capacité et de domicile, la première seule est requise pour être admis à patroner devant la Cour de cassation. Maintenant on peut faire à cet égard une difficulté : c'est qu'il y a réellement des avocats qui ont fait leurs trois ans de pratique chez un avocat, qui ont été reçus devant une Cour d'appel et ont prêté le serment voulu. Mais il arrive que très-souvent ces avocats n'ont patroné devant cette Cour et n'ont pas même prêté le serment annuel exigé à ces fins, et alors ils ne sont pas réellement compris par les expressions de l'article cité ; toutefois, à cet égard, si le préopinant veut proposer un amendement à cet article, la Commission verra de quelle manière elle doit l'accueillir.

JACQUIER. Ainsi que je le prévoyais, l'article premier faisait naître un doute. J'éprouve donc le besoin de dire que la faculté de pouvoir patroner devant la Cour de cassation était réservée à tous ceux qui ont réellement leur domicile près de la Cour d'appel elle-même, qui séjournent dans le lieu même où réside la Cour d'appel. La réponse faite par M. le rapporteur me prouve que c'est là évidemment le sens qui a été donné à cet article de la loi. Mais comme il semble, d'après les expressions qui ont été entendues, que ceux également qui ont plaidé devant les Cours d'appel sans avoir auprès d'elles le lieu de leur résidence, auraient encore le droit d'être admis à patroner devant la Cour de cassation, je trouve que M. le rapporteur ne m'a pas suffisamment répondu à la question que je lui ai adressée.

Par ce motif je demande qu'on propose un amendement où il soit stipulé clairement quels sont les avocats de la Cour d'appel admis à patroner devant la Cour de cassation. Et pour faire sentir la nécessité de cet amendement, je prie la Chambre de vouloir bien me permettre d'entrer en quelques détails.

Parmi les avocats qui ont le titre d'avocats à la Cour d'appel, il y en a qui ont leur domicile au lieu même où réside la Cour d'appel, et d'autres qui l'ont ailleurs. Les premiers ont certainement le droit d'être admis à patroner devant la Cour de cassation : c'est là le petit nombre : mais je ne verrais pas pourquoi les seconds ne l'auraient pas ! Il me paraît que, s'il y avait une distinction, il y aurait par-là même une vraie injustice, une vraie violation des droits d'égalité. Le séjour dans la capitale n'est pas une clause absolue de capacité. Je comprends parfaitement que les avocats habitués à patroner devant les Cours d'appel aient plus d'habileté, plus d'expérience dans un certain cercle de matières ; je crois néanmoins que la grande majorité des avocats résidants dans les provinces peut également avoir la capacité nécessaire pour porter et défendre une cause devant la Cour de cassation. Nous le voyons même ici : la plupart d'entre nous sont des avocats qui ont leur domicile ordinaire dans les provinces, et cependant se vote-t-il un article de loi qui n'ait été, qui ne soit sur tous les points débattu et discuté ?

Dans le projet de loi qui nous occupe, je vois une grande différence entre le premier article proposé par M. le ministre et celui qui a été rédigé par la Commission. Le projet du Ministère exige pour le patronat devant la Cour de cassation deux conditions : l'exercice de dix ans et la résidence dans la capitale, c'est-à-dire à Turin. Dans le projet de la Commission on exige simplement la condition d'exercice et non celle de la résidence. Maintenant je me demande si le bénéfice de patroner devant la Cour de cassation ne doit pas plutôt résulter de la condition de capacité que de celle du domicile.

PRESIDENTE. Je fais remarquer à M. Jacquier que M. le ministre a accepté la rédaction de la Commission.

JACQUIER. Les observations faites par le préopinant m'ont induit à soumettre quelques réflexions. N'ayant pas pu assister à la séance d'hier, je ne savais pas d'une manière précise où en était le débat.

PRESIDENTE. Vous ferez une addition à cet article ; mais cela viendra plus tard.

JACQUIER. Je me permettrai de faire observer à cet égard que la Chambre doit être saisie avant tout des divers amendements qui ont été successivement présentés. Quant à moi, j'adopte au fond la pensée qui a été émise par l'honorable M. Sineo. Je me rattache également à l'amendement de M. Gianone ; seulement j'insisterai à ce que les avocats de la Cour d'appel qui résident dans les provinces puissent aussi bien que ceux qui ont résidence auprès des Cours d'appel, et qui séjournent à Turin, être admis à patroner devant la Cour de cassation. Voilà comme j'entends l'ordre de la discussion. Il me suffit pour le moment de l'avoir énoncé.

MOLLARD, relatore. Je dis que tous les raisonnements qui viennent d'être faits par M. le député Jacquier doivent venir après la proposition de M. le député Sineo, qui consiste à faire disparaître totalement la condition des dix ans d'exercice.

Si cette proposition passe, elle absorbe tous les autres amendements, qui restent inutiles. En conséquence, il me semble que, la matière étant suffisamment épuisée, on pourrait passer aux voix sur la proposition Sineo, sauf ensuite, s'il peut en être le cas, à revenir sur les autres amendements par ordre de gravité.

JACQUIER. Je désire donner quelques explications à la Chambre pour éclaircir la question.

Je suppose qu'il y ait des avocats des provinces qui ayant exercé leur profession d'avocat devant les tribunaux, après

avoir prêté serment, et ayant aussi le titre d'avocat à la Cour d'appel, voudraient, quoiqu'ils n'aient pas leur domicile dans la capitale, continuer l'exercice de leur profession devant la Cour d'appel de cette ville. Eh bien! voyez quelle serait la portée de la loi que vous allez faire: les avocats dont je parle ne seraient pas admis devant les tribunaux de la capitale. Comment est-il possible qu'ils puissent voir une interprétation de cette espèce? Je vous le demande. Après avoir abandonné nos Dieux lares, pourrait-on raisonnablement nous refuser le droit d'exercer notre profession d'avocat? Il ne me semble pas que cela soit juste. Je m'élève contre cette interprétation, et je soutiens qu'un avocat de la province qui a le titre d'avocat à la Cour d'appel, qui a prêté le premier serment, quoiqu'il n'ait pas de domicile régulier dans la capitale, conserve le droit de patrociner devant la Cour de cassation. Je le désire dans l'intérêt des provinces et de la justice.

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Jacquier, non che l'emendamento del deputato Gianone, essendo meno ampî della proposta del deputato Sineo, questa debbe avere la priorità.

La questione di massima, proposta dal deputato Sineo, consiste in ciò, che si tolga la condizione dei dieci anni di patrocínio per ammettere gli avvocati dinanzi al magistrato di cassazione.

SINEO. Domando la parola.

Il signor guardasigilli nel parlarci dell'influenza che hanno i patrocinanti sull'animo dei magistrati non ci ha detto tutto il suo pensiero, ma ce lo ha lasciato capire. Egli pensa che siffatta influenza può essere utile e giusta, ma che può altresì talvolta tornar pernicioso, se fosse un'influenza sofisticata la quale potrebbe condurre il magistrato a render decisioni erronee.

Ma io soggiungo: se il ministro teme cotesta rea influenza, esso dovrebbe stabilire condizioni per cui fossero esclusi gli spiriti sofisticati e l'ignoranza, sebbene rivestiti del prestigio dell'eloquenza; egli non ha proposto questo; anzi recede da una disposizione, che, quantunque viziosa, al signor guardasigilli somministra il mezzo di provvedere nel senso da lui desiderato perchè dipende da lui la scelta degli avvocati; egli potrebbe scegliere soltanto quelli che congiungono il senno allo studio. Ma invece la Commissione propone di ammettere in massa gli avvocati patrocinanti davanti i magistrati d'appello che hanno dieci anni d'esercizio. Ora tutti ammetteranno che fra questi certamente vi sono degli ignoranti; credo che in tutte le professioni ve ne siano; non basta aver presa la laurea, aver esercitato per 10 anni per diventare un uomo dotto, molto meno per acquistare uno spirito giusto; gli spiriti sofisticati non si emendano mai.

Questi spiriti sofisticati, di cui il signor guardasigilli teme l'influenza, bisognerebbe ch'egli trovasse il modo di escluderli specialmente dal patrocínio davanti i magistrati d'appello, giacchè non è compiutamente esatto ciò che egli ha detto, che dopo l'appello resti il rimedio della Cassazione. Gli ricorderò per contro che, giusta il tenore della legge fondamentale della Cassazione, sono rari i casi della Cassazione, ed è ben più grande il numero delle sentenze dei magistrati d'appello contro le quali non c'è rimedio.

Venga dunque il signor guardasigilli a proporci una legge, la quale, prima di ammettere gli avvocati a patrocinare in appello, li sottoponga ad un esame severissimo per stabilire non solo la scienza dell'avvocato, ma anche il suo criterio. Se gli piacerà di proporla, la discuteremo. Ma intanto noi dobbiamo ripudiare una guarentigia che non guarentisce

nulla, quale è quella dei dieci anni di patrocínio. Fallace guarentigia, che è non solo illusoria, ma anche pernicioso, perchè può costringere il litigante od il processato ad accettare per difensore un sofista provelto, mentre forse, se la legge fosse stata più larga, egli avrebbe potuto trovare nel giovane foro un difensore dotto, assennato e logico.

Il signor guardasigilli nel difetto di migliori argomenti, per difendere il progetto della Commissione, trae esempio dallo Statuto, che fissa a 40 anni l'età dei senatori. Egli non ha avvertito che questo limite nello Statuto fu dettato da considerazioni affatto estranee all'attuale discussione. Quando si tratta di lasciare un arbitrio più o meno esteso al Ministero, allora il legislatore ci deve pensare, perchè quanto più è largo l'arbitrio, tanto più è facile l'abuso.

Si è messa questa condizione dell'età nello Statuto per frenare l'arbitrio ministeriale, come se ne sono messe tante altre. Per contro l'arbitrio dei clienti nella scelta dei loro avvocati non debbe essere frenato, debbe anzi essere largo il più possibile. E se tuttavia lo si volesse frenare, nello scopo principalmente di tener lontani dal magistrato i sofisti, bisognerebbe ricorrere a tutt'altro provvedimento. Quando vi si viene a dire che dopo dieci anni di patrocínio si ammetterà anche il più ignorante degli avvocati, non vedo perchè non sia meglio di togliere fra gli avvocati qualunque distinzione.

PRESIDENTE. Le rapporteur a la parole.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento Sineo.

(La Camera non approva.)

Verrebbe ora la seconda parte, ma credo che debba sopra di essa avere la preferenza la proposizione del deputato Gianone, la quale consiste nel richiedere l'età di trent'anni compiuti, ed inoltre sei anni d'esercizio per l'ammissione degli avvocati innanzi al magistrato di cassazione.

Chiedo anzi tutto se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

MELLANA. Prima che si passi ad un'altra questione, io vorrei osservare che la reiezione della massima stata proposta dal deputato Sineo non esclude, a mio avviso, un emendamento che io vorrei proporre, il quale consisterebbe nel ridurre a cinque anni la durata dell'esercizio del patrocínio davanti ai magistrati di appello.

PRESIDENTE. Osserverò al signor deputato Mellana che fu proposto un altro emendamento più ampio del suo in quanto che in esso richiederebbonsi due condizioni a vece d'una sola. Laonde questo debbe avere la preferenza, senza pregiudizio pel signor Mellana di proporre il suo dopochè la Camera abbia deliberato sul primo.

MIGLIETTI. Io chieggo che questo articolo venga formulato in un modo più preciso.

Qui io emetto un'idea che aveva comune coll'onorevole deputato Jacquier che, cioè, queste espressioni lasciassero luogo a dubitare se si intendano ammessi quei soli avvocati che hanno la loro residenza nel luogo ove siede il magistrato di appello, oppure quelli eziandio che risiedono in altri luoghi.

Nel progetto del Ministero si diceva: *Dopo avere per dieci anni esercitata la loro professione avanti alcuno dei magistrati di appello del regno.*

Ora, io trovo una differenza grandissima fra il dire d'aver esercitato per dieci anni la loro professione, e il dire d'aver sei anni di patrocínio; in questo senso, cioè, che colui solamente può dire d'aver esercitato sei anni la professione di avvocato, il quale effettivamente si sia per questo tempo oc-

cupato nel patrocinio. E questi offre una guarentigia. Ma non si può dire che abbia effettivamente esercitata la professione, e non presenta perciò questa guarentigia colui che ha sei anni di patrocinio, perchè può avere sei anni di patrocinio assolutamente inutile sotto il rapporto di avere acquistato cognizioni, bastando la semplice opinione a che taluno si annoveri fra i patrocinanti, se l'idea della Commissione è che basti l'iscrizione, basti cioè la semplice ammissione; l'articolo nel modo con cui è redatto può rispondere al voto della Commissione. Ma se per contro si vuole che effettivamente vi sia un esercizio pratico e continuo, se vuoi, cioè, ottenere una guarentigia di capacità, allora io credo che queste parole non bastano, e che sia necessario mantenere quelle che si leggono nell'articolo proposto dal Ministero.

BRUNIER. Le projet du Ministère comme celui de la Commission nous parlent « des avocats qui auront patronné pendant 10 ans par-devant une Cour d'appel. » Les amendements proposés reproduisent ce mode de rédaction.

Il n'y a rien là qui semble donner des doutes touchant le domicile des avocats: qu'ils aient habité le chef-lieu où siège la Cour, ou bien la province, ils seront admis à patronner par devant la Cour de cassation après dix ans d'exercice. Mais ce qui peut ouvrir la porte aux doutes ce sont ces expressions: « après dix ans de patronne près d'une Cour d'appel; » je pense bien que personne n'a entendu vouloir parler du fait de patronne, c'est-à-dire du fait de savoir si un avocat a réellement patronné, ou donné des écritures et plaidé dans le délai fixé. Ce qu'on a voulu dire, c'est que l'avocat qui est admis depuis dix ans à plaider par-devant une Cour d'appel, qu'il ait réellement plaidé ou non, sera admis à jouir du bénéfice de la loi. C'est donc le catalogue des avocats, qui depuis dix ans sont admis à plaider, qu'on consultera, et non l'inventaire des causes qu'ils ont défendues par-devant ce magistrat. Pour faire disparaître ce vice de rédaction, je me propose de proposer un amendement ainsi conçu:

« Tous les avocats près les Cours d'appel sont, après dix ans d'exercice de leur profession, admis à patronner par-devant la Cour de cassation. »

Quand je dis: *avocat près la Cour*, j'entends celui qui, après avoir pris son doctorat et fait trois ans de pratique, a été admis une première fois à exercer devant la Cour. Je ne demande pas qu'il ait annuellement prêté serment pendant dix ans devant cette même Cour, et moins encore qu'il ait plaidé effectivement devant elle. C'est là un fait qu'il ne conviendrait pas d'aller vérifier. Ainsi l'avocat près la Cour d'appel qui pendant dix ans aura prêté serment et patronné par-devant un tribunal, se trouvera compris dans mon amendement, tandis que les termes du projet ministériel et de celui de la Commission les excluraient, contrairement à leur intention.

Il me semble que cet amendement leverait tout doute.

PRESIDENTE. Cet amendement viendra après la discussion de l'amendement actuel.

BRUNIER. Mes réflexions se rattachent aussi à l'amendement en discussion, qui me paraît contenir le même défaut de rédaction.

PRESIDENTE. On ne parle pas en ce moment des avocats de la Cour d'appel: il s'agit tout simplement de déterminer si les avocats admis à patronner devant la Cour de cassation doivent avoir 6 ans d'exercice et 50 ans accomplis. Votre proposition viendra après.

GASTNELLI. Io fo istanza per la divisione della proposizione dell'onorevole deputato Giannone, nella quale sono due condizioni, l'una di 50 anni di età e l'altra di 6 anni di patrocinio.

Quanto a quella dei sei anni di patrocinio in sostituzione ai dieci, è per me indifferente. Quanto a quella che riguarda all'età di 50 anni, non la posso accettare perchè pregiudicherebbe il mio emendamento, giacchè sarebbe senza scopo la riduzione a soli due anni di aggiunta pratica per l'ammissione a patrocinare davanti il magistrato di cassazione, quando quest'ammissione non potesse in ogni caso aver luogo prima degli anni trenta di età.

PICCON. Domando la parola per rispondere ai dubbi di redazione che si sono elevati sopra l'articolo primo, quale sia stata l'intenzione della Commissione.

Io dirò che essa volle ammettere tutti quelli i quali annualmente prestano il giuramento dinanzi al magistrato d'appello, e ciò si enuncia anche più chiaramente dal secondo alinea dell'articolo secondo. La iscrizione a quelle tabelle dà luogo all'ammissione, e la Commissione ha creduto che, per vedere come si doveva regolare questo esercizio, non vi fosse altra norma sicura salvo quella del giuramento.

Colui che presta il giuramento, quand'anche in tutto l'anno non si presenti una sola volta dinanzi al magistrato per disputare una causa, ciò nullameno è avvocato patrocinante, è avvocato il quale ha 10 anni di patrocinio, quando abbia prestato il giuramento per 10 anni.

In sostanza, si è guardato non all'esercizio attuale di fatto, ma l'abilità ed il diritto acquisito di patrocinare dinanzi ai magistrati di appello. Ed è in conseguenza di ciò che si è adottata questa redazione, la quale pare che non lasci realmente luogo a verun dubbio.

Il dubbio potrebbe soltanto allegarsi rispetto alla proposta del deputato Jacquier, il quale dice che, secondo lui, si debbano ammettere anche gli avvocati, benchè non residenti nel capoluogo della provincia dove risiede il Senato, e qui non si è avuto riguardo ad alcuna residenza. Gli avvocati ammessi a patrocinare dinanzi al tribunale di prima cognizione, che verranno acquistare il diritto di patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, bisognerà che annualmente prestino anche il giuramento dinanzi al magistrato d'appello; con ciò saranno ammessi. Quanto a quelli che non si presentano per prestare annualmente il giuramento dinanzi al magistrato di appello, la Commissione li ha voluti escludere al pari di qualunque altro.

PRESIDENTE. Devo far osservare al signor deputato Piccon, che ora si tratta soltanto della questione, se si debba o non ammettere quelli che hanno sei anni di patrocinio. La parola è ora al deputato Bronzini-Zapelloni.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Mi riserverò a parlare quando verrà in discussione l'emendamento Jacquier.

VALERIO L. Siccome vi è un emendamento del signor Mellana il quale restringe a cinque anni di durata il patrocinio voluto dalla legge, questo essendo più ampio, pare che dovrebbe essere il primo a venir posto ai voti.

PRESIDENTE. Prima di tutto domanderò se l'emendamento Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova la Camera lo adotta.)

Venga ora la proposta Giannone la quale. . . .

SINEO. Domando la parola.

Io propongo l'età di 28 anni (*Ilarità*) ... potendo i giovani patrocinanti che entrano in carriera a 25 anni avere compito già a' 28 i 5 anni dalla legge richiesti.

PINELLI. Faccio osservare che allo stato della legge attuale è impossibile che un avvocato abbia a 28 anni i 5 anni di patrocinio, perchè prima dei 21 anni nessuno può essere

laureato; vi vogliono 3 anni di pratica prima di essere ammessi, che fa 24; 24 e 3 sono 29 anni, e non 28 come proponeva il deputato Sineo.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone che tutti gli avvocati contemplati in quest'articolo debbano avere l'età di 28 anni.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Sottentra adunque l'emendamento Gianone, col quale si propone che tutti gli avvocati di cui si tratta in quest'articolo debbano avere l'età di 30 anni compiuti.

(Dopo duplice prova e controprova, è adottato.)

Leggo l'emendamento del deputato Sineo:

« Art. 1. Tutti gli avvocati aventi 30 anni compiuti, dopo cinque anni di patrocinio avanti alcuno de' magistrati d'appello o dei tribunali di prima cognizione del regno, sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione. »

Il deputato Sineo ha la parola per lo sviluppo.

SINEO. Quale è stato lo scopo della Commissione, quando ha voluto dare il diritto di patrocinare davanti alla Cassazione non solo agli avvocati che risiedono a Torino, ma anche a quelli che patrocinano presso gli altri magistrati d'appello? È stato certamente questo, che quando il patrocinante presso il magistrato d'appello si avvede che nella causa da lui patrocinata è occorsa qualche violazione della legge o delle forme, possa egli distendere il suo ricorso, e trasmetterlo a Torino senza cagionare al suo cliente perdita di tempo, nè aggravio di spesa. Ora queste considerazioni si applicano egualmente a tutte le cause che si patrocinano in ultimo grado davanti il tribunale di prima cognizione.

Volete, a cagione d'esempio, che quando una nullità materiale, una violazione di legge si commette dal tribunale di Thonon o dal tribunale di Bonneville in una causa che non è suscettibile di appello, volete che si vada a Ciamberti per consultare un avvocato, per quindi mandare il ricorso a Torino?

Non è egli più semplice che l'avvocato di Bonneville e di Thonon possa egli sottoscrivere e mandare il ricorso?

Perché volete rifiutare agli abitanti delle provincie quella giustizia che concedete agli abitanti dei capoluoghi in cui risiedono i magistrati d'appello?

Questa giustizia mi pare che tanto più opportunamente si renderà alle provincie, in quanto che la Camera sicuramente ritiene che non vi è differenza nè di dottrina, nè di studio fra un avvocato di provincia e quello che patrocina davanti al magistrato d'appello.

Abbiamo veduto degli uomini dottissimi che non si mossero mai dalle loro provincie, e che patrocinarono costantemente presso il tribunale loro. Non citerò ad esempio alcuni fra i nostri onorevoli colleghi per non offendere la loro modestia. Parlerò dei defunti: il cavaliere Giovanetti, fintantochè fece l'avvocato, non cessò dal patrocinare nella provincia di Novara; l'avvocato Anacleto Como, uomo giustamente venerato, non si mosse mai dalla provincia d'Alba. Vi sono in tutte le provincie uomini versatissimi nelle scienze e nella pratica. Poichè i clienti hanno vicino a loro la facoltà di essere opportunamente patrocinati, non dobbiamo rifiutar loro questo vantaggio, tanto più dietro il sistema del progetto inoltrato dalla Commissione. Non vi contentate che vi sia al ricorso la sottoscrizione di un avvocato di Genova, Ciamberti e Nizza, volete ancora che si faccia elezione di domicilio presso un avvocato che risieda a Torino. Trovandosi una guarentigia in questa disposizione, non può far pena la molteplicità degli avvocati che verrebbero iscritti.

Io spero che farete alle provincie quest'atto di giustizia di cui grandemente abbisognano, perchè ritenete, o signori, quale sia la spesa che dovrebbe incontrarsi da quell'abitante di Sarzana o di Bonneville, il quale si trovasse avere una piccola causa del valore di 500 lire circa, per una nullità bisognerebbe che andasse a Ciamberti o a Genova per trovare un nuovo avvocato che rivedesse la causa per conoscere il mezzo della nullità e quindi distendere il ricorso. Dovrebbe di poi venire a Torino, ed informar quivi uno degli avvocati ammessi a patrocinare, presso il quale si debbe eleggere il domicilio. Saranno dunque tre avvocati i quali dovranno conoscere questa causa, i quali dovranno prestare la responsabilità del loro concorso; ognuno vede quanto sia d'aggravio per le cause specialmente di piccola entità il richiedere il concorso di tanti patrocinatori. Sono questi i motivi che hanno dato luogo alla mia proposta.

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Sineo è di aggiungere dopo i magistrati d'appello del regno « o dei tribunali di prima cognizione. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Miglietti aveva fatta un'altra proposizione, quella cioè di cambiare la parola *patrocinio* in quelle di *esercizio della sua professione*.

MIGLIETTI. Io aveva fatta semplicemente questa osservazione affinchè la redazione dell'articolo di legge non lasciasse luogo a dubbio veruno. Io non esprimo alcuna opinione relativamente al determinare se questi sei anni debbano essere di esercizio effettivo e continuato, o se invece basti che colui il quale è ammesso abbia sei anni di ammissione al patrocinio; ma io dico che esprimendo l'articolo in questi termini, dicendo, cioè, *dopo sei anni di patrocinio*, si lascia in dubbio se si voglia una cosa o l'altra, ed io credo che convenga dichiararlo formalmente. Se si vuole un esercizio continuato, allora a vece di dire: *dopo sei anni di patrocinio*, converrà dire: *dopo trascorsi cinque anni dall'ammissione al patrocinio*.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io credo che il dubbio accennato dal mio amico il deputato Miglietti non sia molto fondato, perchè per determinare se un avvocato possa o non dirsi patrocinante davanti a un magistrato d'appello altro non si richiede che di vedere se abbia acquistato il diritto di esserlo, il diritto cioè di patrocinare effettivamente. Ora, per regola generale, si riconosce acquistato questo diritto quando l'avvocato è notato nell'albo dei patrocinanti dinanzi allo stesso magistrato; stabilito questo fatto, verificato cioè che l'avvocato è iscritto nell'albo, non si può cercare se vi sia un patrocinio reale ed effettivo, oppure se non vi sia; se si entrasse in questa ricerca, si potrebbe fare forse grandissimo torto a taluno degli avvocati, quali in apparenza sembrano non patrocinare dinanzi ai magistrati, quantunque siano iscritti nell'albo, ma che tuttavia esercitano il loro ufficio attivamente; per esempio, io corrispondo a Vercelli, mia patria, con avvocati distinti, i quali non vengono a Torino se non una volta all'anno ordinariamente; quindi di colà essi, allorchè si recano a prestare il giuramento dinanzi al magistrato d'appello all'aprirsi delle giuridiche, trattano, e trattano, convien pur dirlo, egregiamente cause d'appello vertenti nanti il magistrato di Torino, quelle stesse cioè che già da essi erano state condotte in prima istanza dinanzi al tribunale di prima cognizione di Vercelli; epperò se si dovesse venire a stabilire questo criterio dietro a dati così sfuggevoli si potrebbe anche far torto a taluni.

Credo quindi che la locuzione dell'articolo 1° del progetto

di legge sia abbastanza chiara e non possa dar luogo ad alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Domando al signor avvocato Miglietti se insiste sulla sua proposizione.

MIGLIETTI. Insisto.

BRUNIER. Il y a ici un équivoque. Dans les amendements présentés, comme dans le projet du Ministère, on propose d'admettre à patrociner par-devant la Cour de cassation tous les avocats qui auront exercé leur profession pendant 5 ans.

Je crois qu'on oublie ici que, parmi les avocats qui auront exercé le patrocine par-devant les tribunaux, les uns sont avocats près la Cour d'appel, et les autres seulement avocats près les tribunaux, etc.

On peut patrociner devant les tribunaux après deux ans d'exercice; pour patrociner devant la Cour d'appel il faut non-seulement deux ans de patrocine, mais encore un an de pratique au bureau de l'avocat des pauvres. Qu'arriverait-il, si l'on adoptât cet amendement tel qu'il est conçu? Il arriverait que vous admettriez à patrociner devant la Cour de cassation des avocats qui ne pourraient pas même patrociner devant la Cour d'appel; il faudrait, comme je l'ai dit, deux ans de pratique chez un avocat et un an de pratique au bureau des pauvres, tandis qu'il n'est besoin que de deux ans de pratique pour pouvoir patrociner devant les autres tribunaux.

Qu'arriverait-il encore si l'on adoptât cet amendement sans expliquer quels sont les avocats qui seront admis? Il arriverait que de jeunes avocats qui ne sont pas admis à plaider devant la Cour d'appel seraient admis à patrociner par-devant la Cour de cassation; c'est-à-dire qu'ils seraient avocats devant un tribunal supérieur et non devant un magistrat inférieur. Ceci me paraît ridicule.

Pour obvier à cet inconvénient, je propose donc un amendement ainsi conçu:

« Tous les avocats près la Cour d'appel (j'entends ici parler de ceux qui ont fait les trois ans requis, et qui ont prêté serment devant la Cour d'appel, quoiqu'ils ne soient pas venus toutes les années prêter le serment voulu) ayant 30 ans accomplis, et après 5 ans d'exercice, seront admis à patrociner devant la Cour de cassation. »

Je dis donc que, de cette manière, tous les doutes sont levés.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque:

« Gli avvocati aventi 30 anni compiuti e cinque anni d'esercizio dalla loro ammissione al patrocino. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io son d'avviso (e sono certo che gli altri membri della Commissione meco converranno) che sia necessario conservare nella legge la condizione di un dato numero d'anni di patrocino, perchè altrimenti si andrebbe incontro ad un gravissimo inconveniente. Potrebbe accadere che un avvocato fosse stato ammesso a patrocinare dinanzi ai magistrati d'appello, e poi per tre, quattro o cinque anni non si fosse più occupato dell'esercizio della sua professione. Questi avrebbe diritto d'essere ammesso a patrocinare davanti al magistrato di Cassazione, ove nella legge non si alludesse ad un patrocino effettivo. Ma vogliamo di più; noi vogliamo che oltre all'ammissione del patrocino davanti al magistrato d'appello vi sia una presunzione di esercizio. Questa presunzione di esercizio non si ottiene se almeno l'avvocato non ha prestato annualmente il suo giuramento dinanzi al magistrato d'appello. Ritengo che nell'indicazione di un dato numero d'anni di patrocino davanti ad un

magistrato d'appello resta implicitamente compreso l'obbligo di far constare di avere in ognuno dei detti anni prestato il giuramento in tale qualità, solo segno esteriore dal quale possa realmente ritrarsi che si ha compiuto quest'esercizio preventivo dalla legge richiesto per essere ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione.

MIGLIETTI. Se la Commissione si propone questo scopo, io allora trovo la redazione esattissima, e non è più il caso del mio emendamento.

PATERI. Domando la parola per una mozione d'ordine. Ove venisse posto ai voti e fosse approvato l'emendamento dell'onorevole deputato Sineo, si renderebbe inutile ogni discussione relativa al patrocino innanzi ai magistrati d'appello; ammessi quelli che abbiano esercito il patrocino per cinque anni innanzi ai tribunali di prima cognizione, non sarà più il caso di decidere se debbasi mantenere o variare la redazione di cui ora ebbe a parlarsi. Prego quindi l'onorevole signor presidente di mettere prima d'ogni cosa ai voti l'emendamento Sineo.

GIANONE. L'onorevole deputato Sineo vorrebbe che fossero ammessi a patrocinare davanti il magistrato di cassazione anche gli avvocati che avessero compiuto cinque anni di esercizio davanti un tribunale di prima cognizione. Io non sarei lontano dall'aderire a questa proposta, perchè credo che vi sia poca differenza dal patrocinare bene una causa avanti un magistrato di prima cognizione, o davanti un magistrato d'appello, o davanti a quello di cassazione. Ma osservo che, se questo sistema fosse adottato, bisognerebbe non solo ammettere questi avvocati a patrocinare davanti alla Corte di cassazione, ma ammetterli eziandio avanti al magistrato d'appello, per evitare l'inconveniente che sorgerebbe quando un avvocato ammesso a patrocinare davanti un tribunale di prima cognizione fosse ammesso davanti alla Corte di cassazione, e poi fosse proibito di patrocinare davanti il magistrato d'appello; giacchè tutti sanno che altro è l'ammissione a patrocinare davanti il magistrato di prima cognizione, altro quella per patrocinare davanti i magistrati d'appello. Ora, siccome qui non si tratta di fare una riforma generale all'ammissione degli avvocati al patrocino davanti i diversi tribunali o magistrati, ma solo di provvedere a ciò che riguarda la Cassazione, così io non credo chesia il caso di ammettere la proposta del deputato Sineo. Qualora però si volesse quella ammettere, allora io credo che sarebbe necessario di accordare anche a quegli avvocati il diritto di patrocinare davanti al magistrato d'appello.

SINEO. Io non vorrei che si complicasse la questione, non essendovi necessità. In quanto al provvedere per chi potrà patrocinare davanti al magistrato d'appello, questo sarà l'oggetto di un'altra discussione. Nella questione che ci occupa attualmente non regge l'incongruità rilevata dal deputato Gianone, perchè appunto l'avvocato di provincia può ricorrere in Cassazione senza muoversi dalla sua sede, mentre i giudizi d'appello richieggono la presenza dei patrocinanti.

PINELLI. Io osservo che se si adotta la proposizione del deputato Sineo si pongono gli avvocati che patrocino davanti al tribunale di prima cognizione in migliore condizione degli avvocati ammessi a patrocinare innanzi al magistrato d'appello, giacchè per essere ammessi a patrocinare davanti ai tribunali di prima istanza abbisognano due anni di pratica, a questi si aggiungono cinque anni, secondo la legge, faranno sette anni; ma per essere ammessi a patrocinare innanzi al magistrato d'appello ci vogliono tre anni, aggiungendone cinque, abbiamo otto, e così gli avvocati che sono

TORNATA DEL 2 MAGGIO

ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato d'appello dovranno fare un anno di più che non gli altri avvocati che sono soltanto ammessi a patrocinare dinanzi ai tribunali di prima cognizione.

PICCON. Io non voglio aggiungere di più in questa proposta, mi limiterò soltanto ad osservare al deputato Sineo che, ammettendo il suo sistema, ne viene anche per conseguenza che si debbano ammettere tutti i notai a patrocinare davanti la Corte di cassazione, perchè le cause loro hanno percorso il primo grado di giurisdizione dinanzi i giudici di mandamento. Io domando quindi se sia cosa convenevole l'ammettere i notai a patrocinare dinanzi il magistrato di cassazione.

SINEO. Ho voluto soltanto parlare degli avvocati.

PICCON. Il sistema è sempre lo stesso.

SINEO. Ho fatta una proposizione non per ischerzo, ma sul serio; io propongo, cioè, che si ammettano gli avvocati delle provincie i quali hanno le stesse presunzioni di scienza, di studio e di pratica. Niuno ignora che anche in una provincia si possono fare buoni studi e buona pratica, ed è per questo che io propongo l'ammissione degli avvocati, e non ho mai inteso di proporre quella dei notai.

Dico poi che la totale esclusione degli avvocati provinciali

sarebbe un torto, e darebbe inoltre a credere che noi Torinesi ci lasciamo andare a quelle debolezze che sono pur troppo naturali agli abitanti delle capitali, i quali credono facilmente che non siavi niente di buono, niente di bello fuori del territorio della loro città.

Voilà de fort beaux yeux pour des yeux de province!

Io spero che la Camera non vorrà ammettere siffatta esclusione, onde non commettere un grave errore e fare un'ingiuria ad uomini pregevoli per probità e dottrina.

PRESIDENTE. La Camera non è più in numero.

Foci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione;

2° Discussione del progetto di legge per sussidi ai militari che presero parte alla difesa di Venezia;

3° Discussione del progetto di legge per l'abolizione del decreto sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. GAETANO DEMARCHI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione — Emendamenti del deputato Sineo — Approvazione — Emendamento del medesimo per l'ammissione dei causidici — Opposizioni del relatore Mollard — Parole in appoggio dei deputati Miglietti e Botta — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 1 — Soppressione dell'articolo 2 — Aggiunta del deputato Sineo all'articolo 5. — Approvazione degli articoli successivi — Reiezione della legge — Presentazione dal ministro degli affari esteri della convenzione colia Francia per la proroga del trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1847 — Incidente sulla discussione del progetto di legge per sussidi ai militari veneti e di quello sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena — Rinvio del primo a lunedì e del secondo all'indomani.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2820. Il Consiglio delegato del comune di Baceno (provincia d'Ossola),

2821. Il Consiglio delegato del comune di Crodo (provincia d'Ossola),

2822. Il Consiglio delegato del comune di Crevola (provincia d'Ossola),

2823. Il Consiglio delegato del comune di Trasquera (provincia d'Ossola),

2824. Il Consiglio delegato del comune di Craveggia (provincia d'Ossola),

2825. Il Consiglio delegato del comune di Buttogno (provincia d'Ossola),

2826. Il Consiglio delegato del comune di Cardezza (provincia d'Ossola),

ricorrono con petizione identica a quella segnata col n° 2805.

2827. Masero sacerdote Luigi, già professore sostituito delle regie scuole di Casale, residente in Banengo, mandamento di Montiglio, provincia di Casale, presenta una sua proposta di legge sulla pubblica istruzione elementare, e fa inoltre istanza per una più estesa applicazione dell'insegnamento della grammatica latina.